

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE E POMPE A SIRINGA CON UTILIZZO DEL "PROGETTO ARCURI" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP. INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 9143089BB8.

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE E POMPE A SIRINGA CON UTILIZZO DEL "PROGETTO ARCURI" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP. INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 9143089BB8.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale del 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- a seguito dell'istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:
- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- con Determinazione n. 142 del 09/02/2021 è stata affidata alla Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. di Milano la fornitura di pompe infusionali volumetriche e relativi deflussori con utilizzo del finanziamento del "Progetto Arcuri" (Tecnologie);
- con Determinazione n. 895 dell'11/08/2021 è stata affidata alla Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. di Milano la fornitura di deflussori per pompe infusive INFUSOMAT COMPACT PLUS per 24 mesi;
- il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con e.mail del 4, 5, 10 e 11 gennaio ha manifestato la necessità di pompe infusionali volumetriche SPACEPLUS INFUSOMAT e di pompe a siringa PERFUSOR COMPACT PLUS, entrambe commercializzate dalla Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. di Milano, da destinare alla S.C. Rianimazione e ad altri reparti COVID, prevedendo altresì la manutenzione "full-risk" per 5 anni oltre il termine della garanzia (di 24 mesi);
- la ragione per cui è necessario ricorrere alla Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. deriva dai seguenti fattori, dichiarati dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con e.mail del 10/01/2022 e del 14/02/2022:

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

SPACEPLUS INFUSOMAT - B. BRAUN completo di:

COD. 8719050 Pompa Volumetrica

COD. 8719165 Pole Clamp

COD. 8717110 Cavo di alimentazione

Motivazione:

“Omogeneità di marca con parco pompe dell'ospedale (BBRAUN), in continuità con le motivazioni di cui alla nota del 13/12/2020 che rimangono valide: “Considerato il momento attuale di grande difficoltà clinica ed organizzativa, credo che inserire ulteriori fornitori o differenti materiali determinerebbe un'ulteriore difficoltà” si valuta, pertanto, come unica scelta percorribile l'acquisizione di n. 26 SPACEPLUS INFUSOMAT in quanto i deflussori sono identici a quelli già in utilizzo in tutta l'azienda per le INFUSOMAT SPACE di attuale fornitura in service. I deflussori INFUSOMAT SPACE non sono utilizzabili su pompe di marca e modello differente.

A corollario della motivazione sopra espressa:

- la pompa individuata, mantiene la medesima logica di funzionamento degli altri modelli BBRAUN di recente introduzione (ed acquistati da ASL BI), ma è appena stata inserita sul mercato rispetto al modello INFUSOMAT SPACE (di circa 10 anni fa e prossimo alla dismissione).
- Infine le SPACEPLUS INFUSOMAT sono anche nativamente collegabili in wi-fi e quindi preferibili al modello COMPACT PLUS (collegabile in rete solo via cavo) per l'estrema elasticità di utilizzo.”

PERFUSOR COMPACT PLUS – B. BRAUN completo di:

COD. 8717030 Pompa a siringa

COD. 8717110 Cavo di alimentazione

Motivazione:

“Omogeneità di marca e modello con le altre 70 (BBRAUN COMPACT PLUS) già acquisite e destinate alla nuova rianimazione in via di realizzazione per consentire il posizionamento sul sistema di impilamento (totem/rack) che permette l'alloggiamento solo di modelli BBRAUN versione COMPACT per forma, dimensione e connettori elettrici dell'alloggiamento. E' pertanto impossibile l'acquisto di pompe di marca e modello differente”.

Per entrambe le pompe manutenzione “Full-Risk” per 5 anni successivi ai 24 mesi di garanzia

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

ATTESO che:

- l'Agenzia Nazionale per l'Attivazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), all'interno del piano di riorganizzazione per terapie intensive e semintensive ha costituito un Albo Fornitori per le forniture di attrezzature, fra cui le pompe volumetriche;
- all'interno del citato Albo è presente la Ditta B. BRAUN, attuale fornitore dell'A.S.L. del service di apparecchiature infusionali;

PRESA VISIONE delle Linee Guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in particolare il paragrafo VI - Modalità di acquisto, che stabilisce quanto segue:

“L'utilizzo dell'ELENCO è effettuato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e degli articoli 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120.

I SOGGETTI ATTUATORI possono, quindi, procedere, a seconda dei presupposti di legge:

- all'affidamento diretto della fornitura; oppure
- all'affidamento della fornitura previa negoziazione tra più FORNITORI o anche con un solo FORNITORE (trattativa diretta)”

VISTO

- l'art. 63, c.3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- il D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021, che ha introdotto la nuova soglia per gli affidamenti diretti delle forniture pari ad Euro 139.000, oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO, considerata la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto di seguito descritto da destinare alla terapia intensiva e ad altri posti letto Covid:

- n. 26 SPACEPLUS INFUSOMAT B.BRAUN completo di:

COD. 8719050 Pompa volumetrica

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

COD. 8719165 Pole Clamp

COD. 8717110 Cavo di alimentazione

- n. 8 PERFUSOR COMPACT PLUS B.BRAUN completo di:

COD. 8717030 Pompa a siringa

COD. 8717110 Cavo di alimentazione

- Manutenzione per SPACEPLUS INFUSOMAT per 5 anni
- Manutenzione per PERFUSOR COMPACT PLUS per 5 anni

RITENUTO:

- per le motivazioni sopra indicate di approvare la presente determina a contrarre e conseguentemente indire trattativa diretta sul MePa di Consip, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e relativa manutenzione "Full-risk" per 5 anni, per un valore complessivo presunto di Euro 135.700,00 oltre IVA;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

DATO infine ATTO che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019:

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all'1% dell'importo a base di gara, ossia Euro 1.357,00;
- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

DETERMINA:

- 1) di approvare la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e relativa manutenzione "Full-risk" per 5 anni occorrenti al reparto di terapia intensiva e ad altri posti letto COVID dell' A.S.L. BI;
- 2) di indire conseguentemente, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattativa diretta sul MePa di Consip per l'affidamento della fornitura di pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e relativa manutenzione "Full-risk" per 5 anni, per un importo complessivo presunto di Euro 135.700,00 oltre IVA, CIG 9143089BB8;
- 3) di approvare i seguenti atti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- 4) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019 e con deliberazione del Commissario n. 9 del 17/01/2020:
 - verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all'1% dell'importo a base di gara, ossia Euro 1.357,00;
 - il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;
- 6) di individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Documento di consultazione – ad oggetto: "Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto", il Direttore della S.C. DIPSA quale Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara;
- 8) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 316 in data 18/03/2022

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

[illegible]

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI

Aggiornamento relativo all'epidemia da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)

(D. Lgs. 81/2008 artt. 28 e 271)

Biella, 12/5/2020

PREMESSA

Il presente documento contiene l'aggiornamento al Documento di Valutazione dei rischi da agenti biologici in relazione all'epidemia della malattia respiratoria COVID-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2, probabilmente iniziata intorno alla fine di dicembre 2019 nella città di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei, e successivamente diffusasi in diverse nazioni del mondo.

Trattandosi di un aggiornamento, il presente documento contiene esclusivamente gli elementi che caratterizzano in modo specifico il rischio da SARS-CoV-2 e la relativa dimensione epidemica; per ogni altro elemento relativo alla caratterizzazione del rischio si deve far riferimento al documento di valutazione dei rischi da agenti biologici.

Il presente aggiornamento, in particolare, si rende necessario in quanto lo scenario epidemico sta entrando in una nuova fase (c.d. "Fase 2") a cui si associa una caratterizzazione del rischio parzialmente diversa nonché un mutato quadro normativo. In questa seconda fase, si procede con la verifica delle attività di prevenzione e protezione poste in essere nella prima fase e alla programmazione del riassetto organizzativo dei reparti e servizi che la ASL BI deve continuare e riprendere a garantire.

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come si evince dalle informazioni riportate al momento sul sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/>), a cui si rimanda per una più completa trattazione, i coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gamma-coronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:

- febbre
- stanchezza
- tosse secca.

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.

Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento.

Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.

Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina).

Per quanto riguarda la classificazione dell'agente biologico ai sensi del D.Lgs. 81/08, si evidenzia che l'Allegato XLVI al decreto al momento, e in attesa di eventuali revisioni, classifica i virus della famiglia *Coronaviridae* nel gruppo 2; tuttavia trattandosi di un agente biologico nuovo è necessario adottare in questo senso un atteggiamento estremamente prudentiale.

Il virus SARS-CoV-2 determina pertanto un rischio da agenti biologici trasmissibili primariamente attraverso goccioline ("droplets") ed anche per contatto. Pertanto, in via generale, per la caratterizzazione del rischio e l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione ci si può riferire al documento di valutazione del rischio da agenti biologici con particolare riferimento a questi meccanismi di trasmissione.

Più specificamente, nell'ambito dell'ASL BI si individuano:

- situazioni lavorative in cui il rischio assume un livello confrontabile con quello della popolazione generale nel presente contesto epidemico ed in cui le principali misure da adottare sono quelle stabilite, anche attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per tutta la popolazione, in primis il distanziamento sociale (evitare assembramenti, mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro) ed il frequente lavaggio delle mani;
- situazioni lavorative in cui, per effetto delle prestazioni sanitarie erogate e del tipo di pazienti trattati, è necessaria l'adozione di misure specifiche.

Pertanto, al momento, si individua un rischio specifico da SARS-CoV-2 principalmente in tutte le situazioni in cui gli operatori devono porre assistenza a pazienti COVID o sospetti tali. Con l'evoluzione dello scenario epidemico il rischio specifico si ritrova, oltre alle aree ospedaliere in cui sono accettati, isolati e trattati i pazienti con sospetta od accertata infezione da SARS-CoV-2, anche in altri contesti aziendali tra cui le strutture e attività territoriali. Peraltro il numero e la tipologia dei reparti ospedalieri dedicati alla cura e assistenza dei pazienti COVID è in continua evoluzione in funzione dello scenario epidemico.

Allo stato attuale delle conoscenze disponibili si ritiene che la valutazione del livello di rischio a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori dipenda principalmente dai seguenti fattori:

- Tipologia del patogeno con le sue specifiche caratteristiche di infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità.
- Dati epidemiologici ed in particolare la prevalenza della patologia sul territorio di riferimento; tali dati, al momento attuale, sono soggetti ad un'incertezza dovuta alla limitata frazione di popolazione analizzata.
- Tipologia di paziente, con particolare riferimento alla variabilità clinica con cui si manifesta la malattia; inoltre, quanto meno nelle fasi iniziali, la malattia potrebbe non essere immediatamente individuabile e rimanere misconosciuta (soggetti asintomatici o paucisintomatici).

- Tipologia di attività svolte, ad es. le procedure cliniche, diagnostiche e assistenziali di cui necessita il paziente, le attività di laboratorio, attività ispettive sul territorio.
- Il contesto ambientale: spazi aperti vs. spazi chiusi, conoscenza dell'ambiente (ad es. attività domiciliare o ispettiva)
- Tipologia di misure di prevenzione e protezione messe in atto (organizzative, procedurali, impiantistiche, individuali, ecc.) e loro concreta attuabilità.

Pertanto, in carenza di altre metodologie validate di analisi e valutazione di questo rischio specifico, il livello di rischio a cui è esposta la singola mansione è quantificabile a partire dal peso che assumono i fattori precedentemente elencati nella tipologia di attività concretamente svolta.

Accanto al rischio specifico che si riscontra in attività sanitarie è necessario considerare anche una forma di rischio generico aggravato per gli addetti che, pur non svolgendo attività di assistenza e cura a pazienti, potrebbero trovarsi in situazioni lavorative che non permettono il completo rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Un altro elemento di conoscenza del rischio deriva dall'analisi degli infortuni COVID occorsi agli operatori dell'ASL BI alla data di stesura del presente documento. Ne emerge il dato che la maggior parte degli eventi è occorsa nelle fasi iniziali dell'epidemia in cui erano coinvolti pazienti non ancora riconosciuti come COVID; peraltro molti dei contagi sono avvenuti tra colleghi asintomatici. Un'analisi di dettaglio è disponibile presso il servizio di Medicina del Lavoro.

Parimenti, al momento della scrittura del presente documento, è in corso l'indagine sierologica su iniziativa regionale dalle cui risultanze sarà eventualmente possibile evincere ulteriori elementi di valutazione anche ai fini di una migliore stratificazione del rischio.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di indicazioni metodologiche specifiche validate, si è scelto di quantificare il rischio secondo uno schema a tre livelli, Alto/Medio/Basso, in cui il livello "Basso" corrisponde ad un rischio generico aggravato come sopra descritto. E' necessario precisare che il criterio di valutazione adottato non mira a definire dei livelli di rischio assoluti ma a solo a stratificare il rischio stesso nell'ambito della popolazione lavorativa dell'ASL BI.

Si classificano a rischio **Alto** le mansioni per le quali è elettivamente previsto il trattamento di pazienti COVID-19 (ivi comprese le aree critiche) ovvero quelle le cui attività svolte espongono di per sé ad un elevato rischio di esposizione ad aerosol ovvero quelle le cui particolari condizioni operative possono rendere problematica la corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, in particolare nelle attività emergenziali, non differibili, per le quali non è possibile applicare pienamente le procedure di screening dei pazienti (vedi specifico punto sulle misure di prevenzione e protezione). E' ricompreso in questo livello il personale che lavora in reparti di degenza COVID-19, MECAU, Malattie infettive/Pneumologia, Pronto soccorso, Rianimazione, UTIC, Blocco Operatorio, servizi di Psichiatria, personale che esegue manovre endoscopiche (in particolare gastroscopia e broncoscopia), personale che presta cure ed assistenza a domicilio dei pazienti (compreso il personale USCA), otorinolaringoiatri e odontoiatri.

Si classificano a rischio **Medio** le altre mansioni sanitarie, diverse da quelle a rischio alto, che comportano cura o assistenza diretta di pazienti, gli operatori dei servizi tecnici che, in caso di interventi, devono accedere alle aree a maggiore rischio.

Si classificano a rischio **Basso** (rischio generico aggravato) le mansioni la cui attività, pur non comportando attività di assistenza e cura a pazienti, potrebbero determinare l'impossibilità di rispettare regolarmente le misure di distanziamento sociale, ad es. operatori di front office.

Alla luce di quanto sopra riportato si provvederà ad aggiornare le schede di rischio per mansione introducendo anche alcune schede relative ai reparti COVID-19 a cui si intenderanno automaticamente associati gli operatori che sono assegnati a detti reparti compresi quelli distaccati da altri settori.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sin dall'insorgenza dell'epidemia, che ha rapidamente assunto le connotazioni di uno stato di emergenza, l'ASL BI ha adottato tutte le misure di prevenzione e protezione dettate dalle migliori pratiche di prevenzione del rischio infettivo nonché quelle via via stabilite dalle autorità statali e regionali competenti attraverso decreti, ordinanze, circolari o altri provvedimenti.

Seguendo le più corrette prassi in materia di sicurezza, si sono privilegiate per quanto possibile le misure di prevenzione nonché quelle di protezione collettiva, benché sia inevitabile l'esteso ricorso alla protezione individuale. Si è inoltre fatto riferimento all'allegato 6 al DPCM del 26/4/2020 ("Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali") che, benché dichiaratamente non applicabile agli ambienti sanitari, fornisce importanti spunti di intervento.

In particolare, le principali misure adottate sono le seguenti:

- E' stata istituita un'Unità di crisi aziendale permanente, presieduta dal Direttore Sanitario, in cui si assumono le principali decisioni per la più efficace gestione dell'emergenza.
- Sono state adottate apposite procedure finalizzate ad evitare che il possibile accesso al presidio ospedaliero di pazienti con sospetta infezione da SARS-CoV-2 possano determinare un generalizzato e diffuso e incontrollato incremento del rischio da agenti biologici. Tali procedure prevedono infatti un unico percorso di accesso al pronto soccorso ospedaliero direttamente dall'esterno ed una prima tempestiva valutazione di tutti i pazienti che avviene immediatamente al momento dell'accesso in modo da individuare in fase estremamente precoce gli eventuali casi sospetti; per questi ultimi sono applicate modalità di gestione del paziente che prevedono l'immediata adozione di misure di isolamento respiratorio e per contatto anche per l'eventuale trasporto interno e ricovero ospedaliero. Sono state adottate procedure specifiche in vari servizi aziendali in funzione della specificità delle attività svolte in conformità alle normative via via emanate. Le varie procedure, oltre a essere state diffuse internamente via mail, sono raccolte e disponibili a tutti i lavoratori, dirigenti e preposti in un'apposita sezione del sito intranet aziendale (sez. UPRI – Coronavirus).

- Si sono individuate specifiche aree di degenza ordinaria, semintensiva e intensiva da dedicare al ricovero dei pazienti affetti da COVID-19. Tali aree, come avviene di norma in questi casi, sono ad accesso regolamentato e sono individuate da apposita segnaletica sui varchi di accesso. L'accesso a detti locali potrà avvenire solo dietro esplicita e preventiva autorizzazione di un dirigente o di un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione ovvero prescrive l'adozione delle necessarie misure di tutela, compresa la protezione personale degli operatori. Per dette aree, si sono adottate anche misure di protezione collettiva intervenendo per quanto possibile sull'impianto di ventilazione meccanica mediante:
 - Incremento del tasso di ricambio dell'aria in modo da ridurre la concentrazione di agenti biologici eventualmente aerodispersi nonché per prevenire la formazione di estese atmosfere sovra ossigenate a causa del gran numero di pazienti trattati mediante forme di ventiloterapia con aria arricchita in ossigeno.
 - Realizzazione di un contenimento aeraulico intervenendo sulle portate di aria immessa ed estratta; a tale proposito si precisa in detto impianto, per costruzione, c'è una totale separazione tra i flussi d'aria in immissione e quelli in estrazione e che in nessun'area ospedaliera si effettua ricircolo di aria.

E' comunque possibile che taluni pazienti, a causa di particolari specifiche esigenze cliniche, siano ricoverati in reparti diversi da quelli sopra richiamati; in tali casi i pazienti sono singolarmente isolati in camere di degenza bene individuate.

Anche il Pronto Soccorso ospedaliero è un'area in cui è necessario adottare misure di sicurezza specifiche.

- Sono state intensificate le attività di sanificazione ambientale nelle aree dove ciò è risultato necessario.
- Si sono adottate, in conformità alle direttive ricevute dalle autorità sovraordinate nonché secondo le prescrizioni dei provvedimenti legislativi e regolamentari via via emessi, misure di controllo e limitazione di accesso alle strutture aziendali, come la misura della temperatura delle persone che accedono, la riduzione dei punti di accesso all'ospedale ed una regolamentazione oraria, una rigida limitazione nel numero di visitatori ai degenti. Inoltre non sono consentite visite ai reparti che ricoverano pazienti affetti da COVID-19.
- Sono state introdotte misure di screening dei pazienti da ricoverare nei punti di accesso (pronto soccorso, pre-ricoveri, ...) con tampone faringeo e, laddove necessario, altri approfondimenti clinico-strumentali (rx torace, ecc.)
- Sono state interrotte, sulla base delle disposizioni regionali, determinate prestazioni, come gli interventi chirurgici e le prestazioni ambulatoriali non urgenti e differibili, in modo da decongestionare l'attività dei presidi, ed in particolare dell'ospedale, e ridurre l'affollamento anche nelle aree non a rischio specifico e consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte per questi ambienti. Per analoghe motivazioni sono state sospese le attività di formazione in presenza nonché altre iniziative che implicano assembramenti di operatori se non c'è la possibilità di garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.
- Si sono definite e diffuse le misure di protezione individuale per le varie procedure e situazioni lavorative che espongono al rischio di contagio, anche sulla base delle disposizioni pervenute dall'Unità di Crisi regionale che ha fatto proprie le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità; peraltro, l'estensione globale dell'epidemia, ha reso il reperimento dei dispositivi di protezione (facciali filtranti, mascherine chirurgiche, camici, ecc.) un fattore critico e la Regione Piemonte ha organizzato un sistema centralizzato di selezione e approvvigionamento di questi dispositivi per tutte le aziende sanitarie che, pertanto, dipendono per questo aspetto in larga misura da tale struttura centralizzata. L'ASL BI ha comunque attivato ogni altro canale a sua disposizione, compreso quello delle donazioni da parte di soggetti privati.

- In ambito sanitario e assistenziale in ogni caso, anche laddove si trattano pazienti non affetti da COVID-19, è prescritto il rispetto delle Precauzioni standard, da applicarsi sempre ed in particolar modo in questo contesto laddove per esigenze di assistenza e cura non è evidentemente possibile mantenere le condizioni di distanziamento sociale.
- In accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, è stata attivata presso il servizio di Medicina del lavoro l'attività di sorveglianza dei lavoratori esposti attraverso l'esecuzione dei tamponi e il monitoraggio clinico secondo le indicazioni del protocollo regionale; a tal fine è stato attivato il servizio di reperibilità telefonica. La sorveglianza sanitaria specifica è eseguita secondo la procedura aziendale "INFEZIONE COVID-19 - Procedura per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori operanti presso l'ASL BI". Dal 9 marzo, sono stati eseguiti alla data di stesura di questo documento 634 tamponi (458 femmine e 176 maschi) e 614 schede epidemiologiche (447 femmine e 167 maschi). Inoltre sono state eseguiti 365 monitoraggi clinici per via telefonica e ricevute 1200 chiamate. E' stato inoltre eseguito l'iter procedurale per la certificazione INAIL da parte della SS Medicina del lavoro e gestione dei rientri dei lavoratori con pregressa COVID-19. Sono in corso le attività di esecuzione di tamponi faringei a seguito di riscontri di sieroconversione (IgG).
- Il medico competente ha provveduto ad aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria, in particolare riferito alla valutazione dello stato di salute psico-fisica dei lavoratori operanti nei reparti COVID o risultati positivi ai tamponi per la ricerca SARS-CoV-2, con visite straordinarie ove necessarie.
- Il Centro di riferimento per il rischio psico-sociale ha svolto attività di supporto sia telefonico sia in ambulatorio, per i lavoratori che hanno fatto richiesta e proseguirà con un programma specifico la sorveglianza dei dipendenti insieme ai medici competenti in accordo con la Direzione di Presidio e la DiPsa.
- L'azienda ha attivato anche il sostegno all'utenza esterna in caso di malattia o parente affetto da COVID 19 per il tramite della Psicologia ospedaliera o del CSM.
- Relativamente alla tutela dei soggetti "fragili", l'azienda ha provveduto ad informare tutti i dipendenti circa le tutele previste dalla normativa vigente, alcune adottate fino al 30 aprile u.s. sia tramite i MMG, sia tramite la Medicina legale o i medici competenti. In attesa di ulteriori indicazioni normative, si adotteranno le misure di tutela secondo i percorsi previsti dal regolamento riguardante le "PROCEDURE SUGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICOFISICA AL LAVORO DEL PERSONALE DELL'ASLBI" (deliberazione n. 312 del 5/7/2019 della Direzione Generale).
- Sono state fornite alle ditte appaltatrici le necessarie informazioni sui rischi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. Dato il carattere fortemente evolutivo dello scenario, la localizzazione delle aree a rischio specifico per SARS-CoV-2 in ambito ospedaliero può variare in tempi rapidi;

pertanto si è stabilito che ogni qual volta gli operatori di appaltatori e soggetti esterni, ma anche di altri servizi aziendali (ad es. manutenzione), devono per motivi di servizio accedere ad un'area a destinazione sanitaria è necessario interpellare preventivamente il personale del reparto/servizio per informarsi sull'esistenza del rischio in oggetto e mettere in atto le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

- L'attuazione delle misure relative all'informazione e alla formazione degli operatori è stata realizzata nei limiti imposti dalle regole che vietano le iniziative d'aula. Oltre a diffondere le procedure e le istruzioni specifiche agli operatori, direttamente o per il tramite di dirigenti e preposti, è stato predisposto un videocorso sulle corrette modalità di indossamento dei DPI e sulla relativa svestizione. Tale video, diffuso a tutti gli operatori all'inizio dell'evento epidemico è comunque visionabile nell'apposita sezione del sito intranet aziendale. E' stato inoltre attivato in modalità e-learning il corso di formazione generale sulla sicurezza del lavoro da 16 ore ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Rischio Alto - Settore Ateco 2007 Q 86) secondo il format predisposto dalla Regione Piemonte nell'ambito del progetto regionale formazione specifica dei lavoratori ex art. 37 D.lgs 81/08 in modalità e-learning (Determina Direzione Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR n. 691 del 28/01/2015: "Approvazione criteri e modalità di fruizione di pacchetti FAD sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Avvio sperimentazione presso le ASR in recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011").
- Le postazioni di front office, con priorità verso quelle per cui è previsto un maggior afflusso di utenza, sono state dotate di schermature fisse di protezione a maggior tutela degli operatori.
- Dando seguito a quanto prescritto dalla recente normativa, sono state attivate varie situazioni di cosiddetto "lavoro agile" o "smart working" che consente ai lavoratori che hanno fatto richiesta, prevalentemente con mansioni amministrative, di svolgere in tutto o in parte la propria prestazione lavorativa dal proprio domicilio nel rispetto delle norme in materia.
- Sono state adottate misure per assicurare il distanziamento sociale nella mensa aziendale ubicata in ospedale, sia tramite riposizionamento e riduzione dei posti a sedere, sia attraverso istruzione agli utenti e rimodulazione delle vie di percorrenza.
- Secondo le indicazioni regionali e statali, sono in corso di adozione misure organizzative per evitare rischi di affollamento e rendere possibile il distanziamento interpersonale in vista della graduale ripresa dei servizi che durante la prima fase dell'emergenza erano stati ridotti o sospesi.

IL DATORE DI LAVORO
Avv. D. Poggio

IL R.S.P.P.
Ing. M. Zettel

IL MEDICO COMPETENTE
COORDINATORE
Dott.ssa M. Ruggieri

Da "maurizio.zettel" <maurizio.zettel@ingpec.eu>

A "maurizio.zettel@ingpec.eu" <maurizio.zettel@ingpec.eu>

Data martedì 12 maggio 2020 - 11:22

Documento di valutazione del rischio biologico - Aggiornamento

Trasmissione del documento in oggetto ai fini dell'attestazione della data certa

Allegato(i)

Aggiornamento Coronavirus 2020-05-12.pdf (5546 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "maurizio.zettel@ingpec.eu" <maurizio.zettel@ingpec.eu>

Data martedì 12 maggio 2020 - 11:22

ACCETTAZIONE: Documento di valutazione del rischio biologico - Aggiornamento

Ricevuta di accettazione

Il giorno 12/05/2020 alle ore 11:22:20 (+0200) il messaggio
"Documento di valutazione del rischio biologico - Aggiornamento" proveniente da "maurizio.zettel@ingpec.eu"
ed indirizzato a:
maurizio.zettel@ingpec.eu ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200512112220.13683.96.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (801 bytes)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "maurizio.zettel@ingpec.eu" <maurizio.zettel@ingpec.eu>

Data martedì 12 maggio 2020 - 11:22

CONSEGNA: Documento di valutazione del rischio biologico - Aggiornamento

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/05/2020 alle ore 11:22:32 (+0200) il messaggio

"Documento di valutazione del rischio biologico - Aggiornamento" proveniente da "maurizio.zettel@ingpec.eu"

ed indirizzato a "maurizio.zettel@ingpec.eu"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200512112220.13683.96.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (900 bytes)

postacert.eml (7609 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000

**Alla A.S.L. BI
S.S. Logistica e Acquisti
Via dei Ponderanesi, 2
13875 PONDERANO BI**

Trattativa Diretta telematica tramite CONSIP S.p.A.

OGGETTO: Fornitura di pompe infusionali volumetriche e pompe siringa per la Terapia intensiva ed altri posti letto COVID, mediante trattativa diretta sul MEPA di CONSIP - CIG 9143089BB8.

Il sottoscritto nome _____ cognome _____
nato a (città) _____ prov. _____ il _____
cod. fiscale _____ cittadinanza (solo se straniera) _____
in qualità di Titolare/legale rappresentante/procuratore
dell'Impresa concorrente _____
con sede legale in via _____ città _____
prov. _____ cap _____
P.IVA _____ Cod. fiscale _____
tel _____ fax _____
e-mail _____ pec _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

d i c h i a r a

1. **che la fornitura risulta possedere TUTTE le caratteristiche tecniche richieste;**
2. che la fornitura del materiale oggetto della gara verrà eseguita a perfetta regola d'arte con materiali e metodi appropriati, finita e completa in tutte le parti, anche se non menzionate, affinché risulti perfettamente rispondente ai requisiti richiesti in gara;
3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;
4. che l'offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente remunerativi;
5. che l'offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta;
6. che i prezzi offerti in gara rimarranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura e che non si varrà pertanto della revisione dei prezzi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
7. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da Consip SpA;
8. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;

9. l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
10. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012;
11. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del **DURC** e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari;
12. di partecipare alla gara in qualità di singola impresa, consorzio o RTI secondo quanto previsto dal sistema MEPA di Consip SpA;
13. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella presente Trattativa Diretta e suoi allegati e di accettare incondizionatamente quanto in essa indicato;
14. che ai fini della **tracciabilità finanziaria** di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i dati necessari, **a pena di nullità del contratto**;
15. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono:
per ciascun nominativo indicare:
cognome e nome _____
nato a _____ in data _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____
carica ricoperta : rappresentante/legale direttore tecnico socio

data _____

firmato _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità. Si allega il seguente documento di identità in corso di validità

Allegato_Dichiarazione_miglior prezzo

Dichiarazione ai sensi delle Linee Guida Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 - per l'utilizzo dell'Elenco dei Fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva

Il Sottoscritto
nato a il
nella sua qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
con sede legale in CAP via n°
codice fiscale P.ta IVA
domicilio fiscale:
Indirizzo Città Prov.
Tel. Fax
E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti)

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
2. consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c;

DICHIARA

in relazione alle disposizioni finali delle Linee Guida per l'utilizzo dell'Elenco dei Fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva

1. Di offrire il miglior prezzo praticato impegnandosi a rispettare la "clausola miglior prezzo", ai sensi della quale, qualora il fornitore praticasse o avesse praticato, dopo la presentazione dell'offerta, un prezzo di vendita a terzi più favorevole rispetto a quello di cui all'offerta presentata ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il soggetto attuatore provvederà ad applicare per lo specifico modello oggetto di offerta vincolante il miglior prezzo unitario che è riscontrato essere stato praticato nei confronti dei terzi.

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo al Soggetto Attuatore in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione:

2. Di essere informato che il Soggetto Attuatore ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la Regione/Provincia Autonoma, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine il fornitore

- di impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Il fornitore si obbliga altresì a

denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, al Soggetto Attuatore e alla Regione/Provincia Autonoma;

- di impegnarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla fornitura, per la parte di competenza;
- di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la fornitura, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Allegato_Dichiarazione_fluxi_finanziari

Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto
 nato a il.....
 nella sua qualità di
 autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
 con sede legale in CAP via n°
 codice fiscale P.ta IVA
 domicilio fiscale:
 Indirizzo Città Prov.
 Tel. Fax
 E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti).....

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

☐ Accredito su c/c postale dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

☐ Accredito su c/c bancario dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

- ☐ Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

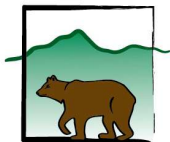
Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

	Descrizione del prodotto	Codice catalogo prodotto	Codice alternativo del fabbricante	Nome del fabbricante	il fornitore è anche il fabbricante SI / NO	N°iscrizione Banca dati Ministero	N°iscrizione al Repertorio	Classe CND (se prevista)	Data di immissione in commercio mese / anno	Se il prodotto NON è in banca dati - precisare con quale modalità è stata rispettata la richiesta normativa di comunicazione al Ministero della Salute		Dispositivo conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE	Se il dispositivo è in classe "I" e commercializzato all'estero, indicare la Banca dati estera e N° d'iscrizione
										comunicazione cartacea SI / NO	comunicazione per via telematica attraverso la vecchia banca dati dei Dis. Medici SI / NO		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
											Firma del legale rappresentante della Ditta (ai sensi del D.P.R. 445/2000)		



LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in persona del Direttore Generale/Legale rappresentante pro tempore in qualità di

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento UE 2016/679, ad oggetto: “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito GDPR;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

PRESO ATTO che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

VISTO il contratto/la convenzione principale _____ riguardante il servizio di _____

RICORRE

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili al contratto principale alla società _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

La società _____ con sede legale in _____, n. __, CAP ____ - _____ (____), Tel.: _____ - _____, fax: _____, e-mail: _____, P.E.C.: _____ è pertanto designata Responsabile del trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito.



Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal contratto principale e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di settore.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento, *delle banche dati individuate e di quelle che in futuro verranno affidate*, sono esplicitate nell'Allegato 1.

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo, indicato dal



Titolare in quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative descritte nell'Allegato 2 (MTO) alla presente lettera.

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico,



che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento Allegato 2 bis – MTO, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest'ultimo possa fornire informazioni e riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile è tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- il Responsabile è tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR.
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati



personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.

- il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);
- se il Responsabile esercita funzioni di Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 e ss.mm.ii.”, deve essere compilato e sottoscritto il modello “Amministratore di sistema”.

Il Responsabile, per l’esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l’elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.

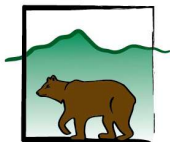
L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679: qualora questa attività dovesse essere messa in atto, dovranno essere garantite da parte della ditta _____, misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Eventuali ulteriori allegati alla presente Nomina, valgono esclusivamente per le parti non in contrasto con quanto dichiarato nella presente.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.

Nella conclusione del servizio oggetto dell’accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in aderenza alla specifica materia di riferimento

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento
(Azienda Sanitaria Locale di Biella)

Data

Il Responsabile del trattamento
(_____)



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Allegato 1

PARTE I - SERVIZI

I servizi svolti dalla Società _____ ai sensi del Contratto Principale sono:

(Descrizione dei servizi svolti)

PARTE II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI

Descrizione del trattamento	Operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali	Finalità del trattamento	Durata del trattamento	Dati personali trattati	Categorie di interessati
...	☐ Raccolta ☐ Registrazione ☐ Organizzazione ☐ Strutturazione ☐ Conservazione ☐ Adattamento o Modifica ☐ Estrazione ☐ Consultazione ☐ Uso ☐ Comunicazione ☐ Diffusione ☐ Raffronto/Interconnessione ☐ Cancellazione ☐ Distruzione	...	...	☐ Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) ☐ Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) ☐ Dati relativi allo stato di salute ☐ Dati genetici ☐ Dati biometrici ☐ Dati Giudiziari ☐ Altro _____	☐ Pazienti ☐ Utenti ☐ Lavoratori ☐ Altro _____



Allegato 2 - MTO

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Si riportano di seguito i principali requisiti di sicurezza delle informazioni e delle relative misure di sicurezza

Area tematica	Requisiti
Password	Il Responsabile del trattamento manterrà le policy per password sicure per tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
Antivirus	Il Responsabile del trattamento manterrà un sistema antivirus e definizioni dei virus sempre aggiornati su tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
Hardening* della rete e del firewall * l'insieme di operazioni specifiche di configurazione di un dato sistema informatico che mirano a minimizzare l'impatto di possibili attacchi informatici che sfruttano vulnerabilità dello stesso, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva.	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà e implementerà gli standard di hardening della rete e del firewall per tutte le reti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento fornirà questi standard di hardening al Titolare del trattamento, su richiesta.
Designazione delle Persone Autorizzate al Trattamento	Il Responsabile del trattamento dei dati adotterà adeguate misure di sicurezza organizzativa volte ad individuare e designare le persone autorizzate a trattamento. Sarà cura del Responsabile fornire agli addetti idonee istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali e sulle misure attuate.
Consapevolezza della sicurezza delle informazioni	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà un programma di formazione sulla consapevolezza della sicurezza delle informazioni a garanzia che tutti gli addetti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento siano a conoscenza delle loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Il Responsabile del trattamento manterrà un registro della formazione dei dipendenti/lavoratori. Il Responsabile del trattamento fornirà il registro della formazione al Titolare del trattamento, su richiesta.
Backup	Il Responsabile del trattamento garantirà l'adozione di opportune policy di backup e predisporrà il relativo piano. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti misure "minime": • Numero di backup giornalieri dei dati non inferiore a due; • Verificare l'esito della procedura di Backup almeno con una cadenza giornaliera. Se si utilizzano software specifici per la pianificazione ed esecuzione di backup prevedere, se possibile, l'invio di e-mail di notifica (sia in caso positivo che negativo) anche al Responsabile della sicurezza IT; • Effettuare una volta al mese un test sulla procedura di ripristino dei dati.
Sub-Responsabili	Il Responsabile del trattamento che volesse affidarsi ad altri responsabili per l'esecuzione di attività di trattamento eseguite per conto del Titolare dovrà inoltrare formale richiesta di autorizzazione. La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili per una valutazione, anche in termini di garanzie adeguate e di misure adatte per la protezione delle informazioni trattate.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

Allegato 2 bis – MTO

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

(Descrizione delle misure tecniche e organizzative)

Allegato offerta economica				
FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE E POMPE A SIRINGA - CIG 9143089BB8				
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO IVA esclusa	IMPORTO TOTALE IVA esclusa
SPACEPLUS INFUSOMAT 8719050 8719165 8717110	Pompa volumetrica Pole clamp Cavo di alimentazione	26	€	€
PERFUSOR COMPACT PLUS 8717030 8717110	Pompa a siringa Cavo di alimentazione	8	€	€
- A - TOTALE APAPRECCHIATURE - IVA esclusa				€

DESCRIZIONE	Q.TA'	CANONE MENSILE	CANONE ANNUO	CANONE PER 5 ANNI
Manutenzione Pompa infusionale volumetrica - SPACEPLUS INFUSOMAT	26	€	€	€
Manutenzione Pompe a siringa - PERFUSOR COMPACT PLUS	8	€	€	€
- B - TOTALE MANUTENZIONE - IVA esclusa				€

IMPORTO COMPLESSIVO A + B	€
% IVA: _____	

Offerta n. _____ del _____
Oneri aziendali di sicurezza ricompresi nel prezzo totale della _____ € _____

Percentuale di sconto sul listino prezzi in vigore alla data della _____ %
--

Allegare documento di identità

Firma del Legale Rappresentante

Allegato_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via..... codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 18/11/2020

Codice documento: 946

Denominazione appalto: **Fornitura e posa non complessa di apparecchiature
eletromedicali nei locali dell'ASL BI**

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interessati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della committenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti

dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).

Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

Il presente documento riguarda i casi di fornitura e installazione semplice di apparecchiature per le quali è prevista la posa all'interno dei locali di servizi/reparti dell'ASL BI.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti direttamente interessati dalle attività oggetto del presente appalto sono tutti i locali dei vari reparti o servizi dell'ASL BI.

E' previsto inoltre che gli operatori e le attrezzature/apparecchiature transitino lungo i percorsi esterni (cortili, parcheggi, ...) ed interni alla struttura (corridoi, scale, altre aree comuni) per raggiungere il punto dell'intervento. Non è prevista la necessità di spogliatoi per il personale incaricato, mentre potranno essere utilizzati i servizi igienici disponibili nell'area oggetto dell'intervento.

La Ditta appaltatrice, in caso di necessità di primo soccorso per i propri lavoratori, potrà rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Per le comunicazioni interne/esterne la Ditta deve prevedere l' utilizzo di apparecchi cellulari di proprietà.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.

In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmettere il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

Le attività oggetto del presente documento sono caratterizzate da una durata temporale limitata in quanto riguardano fasi di lavoro non complesse dal punto di vista tecnico operativo.

Eventuali modalità esecutive dei singoli interventi sono definite dagli accordi e dalle istruzioni operative evidenziate nei capitolati di appalto a cui si rimanda per eventuali dettagli.

3.5 Attrezzature utilizzate

Si prevede l'uso di automezzi dotati di pedane mobili per lo scarico delle apparecchiature, di carrelli elevatori e transpallet o semplici carrelli multipiano per il trasporto delle apparecchiature al sito di posa finale.

Possibile utilizzo di attrezzi manuali o elettrutensili e di apparecchiature informatiche digitali per la taratura delle apparecchiature elettromedicali fornite.

Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non si prevede l'uso di prodotti chimici particolari per questa tipologia di lavori.

In caso di utilizzo di prodotti o sostanze chimiche pericolose l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla committenza, fornendo immediatamente e comunque sempre prima dell'utilizzo di tali prodotti, tutte le schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa valutazione dei rischi di interferenza e per poter stabilire le misure di prevenzione e protezione che verranno integrate nel presente documento.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza, sono attribuibili a tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte in ambienti di lavoro nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente altre attività lavorative in corso.

In ogni caso si possono considerare particolarmente critiche le fasi di:

- trasporto dei materiali e delle attrezzature nelle zone esterne o interne delle strutture ospedaliere e territoriali con presenza di personale, utenti, visitatori o lavoratori di altre ditte.
- attività sanitarie in corso;
- trasporto del materiale con ausilio di carrelli manuali
- deposito anche temporaneo di prodotti pericolosi (in particolare infiammabili).
- utilizzo di sostanze chimiche o prodotti pericolosi in caso di insufficiente areazione o spandimento accidentale
- deposito anche temporaneo di materiale combustibile (es. imballi in poliestere, cartoni, ecc)
- utilizzo degli impianti elettrici e degli impianti elevatori esistenti
- caduta di oggetti durante il trasporto.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento,

dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.

Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, reparti/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'incaricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
 - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
 - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
 - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli dal reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari, ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.

Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto.

L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;
- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio. Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti. In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

Fattore di rischio: Agenti chimici

Analisi del rischio

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del Presidio ospedaliero, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- Anatomia patologica
- Laboratorio analisi
- Centro trasfusionale
- Medicina nucleare
- Dialisi
- Settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia)
- Farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre che all'interno dell'ospedale vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno, aria medica, anidride carbonica) distribuiti tramite impianti centralizzati e tramite bombole in pressione.

Nel cortile esterno del nuovo ospedale sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:

- il deposito di gas medicinali posto interamente all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica (confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel piano seminterrato del corpo satellite soprannominato day-hospital est

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antitumorali e altri prodotti cancerogeni e mutageni (formalina). I farmaci antitumorali vengono preparati in un apposito locale ubicato presso la farmacia ospedaliera (UFA) e la cui somministrazione avviene presso alcuni reparti (in ordine di intensità di utilizzo):

Misure di prevenzione e protezione

Tutti i prodotti chimici devono essere utilizzati adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Utilizzare i prodotti chimici esclusivamente areando i locali durante e dopo l'uso.

Prevedere e predisporre la lavorazione nell'orario in cui l'attività si ferma e la presenza di persone è nulla.

E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

- Day Hospital Oncologia
- Medicina/Oncologia
- Urologia
- Ambulatori urologia

Una esposizione ai farmaci antitumorali per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:

- Sversamento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato ai prodotti chimici utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai fini di una immediata valutazione.

E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.

Fattore di rischio: Apparecchi di sollevamento

Analisi del rischio

Esiste la possibilità di utilizzo di ascensori montacarichi all'interno delle strutture aziendali. E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento alle portate di massimo carico prescritte e indicate in ogni impianto elevatore.

Misure di prevenzione e protezione

Durante l'uso degli impianti di sollevamento dell'ASL (es. ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di materiali o apparecchiature, prestare attenzione a non superare mai la portata massima dei singoli apparecchi indicata dall'apposita targa all'interno della cabina.

Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti di sollevamento prestare la massima attenzione:

- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la porta, la cabina ed altre parti degli impianti di sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e alle attrezzature.

Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.

Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso, all'interno di ascensori e dei montacarichi, è assolutamente vietata la presenza di personale non addetto ai lavori.

Nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento provvisori di proprietà della Ditta appaltatrice che esegue i lavori, la zona sottostante deve essere segnalata e delimitata fisicamente al fine di evitare il passaggio di persone in zona con carichi sospesi.

In ogni caso le operazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente. L'uso di tali apparecchiature presuppone la totale responsabilità della Ditta che lo utilizza, sia durante la guida di tali attrezzature che deve essere eseguita in maniera corretta. La ditta è responsabile della corretta conduzione di tali attrezzature

e dell'avvenuta formazione del conducente.

Fattore di rischio: Attrezzature in pressione

Analisi del rischio

Si segnala che all'interno dei reparti di degenza e ambulatori territoriali sono presenti bombole in pressione di ossigeno medicinale (per terapia o per emergenza) che possono essere ancorate a parete, montate su carrelli di medicazione o direttamente a pavimento all'interno delle camere di degenza. In alcune strutture ed in particolare nel presidio ospedaliero sono installati alcuni apparecchi a pressione con cui non è prevista interferenza a meno che ciò non sia richiesto dallo specifico intervento oggetto dell'appalto. In tal caso il rischio correlato è un rischio specifico per la ditta appaltatrice.

Misure di prevenzione e protezione

Garantire durante il trasporto e l'utilizzo delle bombole, all'interno della Struttura sanitaria, il rispetto di tutte le normative vigenti (ancoraggi, carrello idoneo per il trasporto, protezione della valvola da eventuali urti, ecc...) Nonostante le bombole siano depositate in aree dedicate o utilizzate in vari reparti/servizi dell'ASLBI, bisogna prestare la massima attenzione durante il passaggio in tali aree onde evitare urti e cadute delle stesse al fine di prevenire rischi di schiacciamenti e traumi. Tale accorgimento è indispensabile per prevenire conseguenti rischi di esplosione e incendio.

Fattore di rischio: Cadute dall'alto

Analisi del rischio

Benché non si tratti di un rischio di interferenza il rischio di caduta dall'alto può configurarsi nel momento in cui l'esecuzione dei lavori venga svolta in quota tramite l'ausilio di scale o altri ausili.

Misure di prevenzione e protezione

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un'altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impediti con misure di prevenzione e protezione.

E' necessario inoltre prestare la massima attenzione alle superfici di calpestio e di appoggio del materiale in relazione alla loro portata strutturale: in caso non vi sia certezza sulla sufficiente resistenza è necessario predisporre adeguate misure di ripartizione del carico o, se permangono condizioni di incertezza, sospendere i lavori per valutare congiuntamente con gli incaricati di seguire i lavori, le possibili soluzioni alternative.

E' sempre consigliata la presenza di una persona con compiti di controllo nella zona sottostante (interna e esterna) almeno durante le fasi più critiche

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Analisi del rischio

Benché il rischio elettrico sia un rischio tipico dell'operatore manutentore che interviene su apparecchiature alimentate elettricamente, si può verificare un rischio di elettrocuzione per contatti diretti o indiretti durante le seguenti attività :

- in caso di utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro alimentate elettricamente;
- durante la fase di allacciamento agli impianti esistenti;
- durante la pulizia di attrezzature varie in cui vi potrebbe essere un rischio latente di natura elettrica.

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale della Committenza incaricato di seguire i lavori, che coordinerà tutte le fasi per l'allacciamento elettrico alla linea principale di alimentazione. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o sotto traccia e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Al termine di ogni intervento tecnico su di un'apparecchiatura elettrica è necessario che la stessa sia lasciata in condizioni di completa sicurezza in particolare per quanto riguarda il rischio elettrico; laddove le condizioni non consentano di riattivare l'apparecchiatura, la stessa dovrà essere messa fuori servizio mediante un sistema che renda impossibile

un'attivazione non autorizzata.
E' indispensabile, da parte degli operatori incaricati di realizzare interventi su impianti e componenti elettrici, rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti in materia ai fini di scongiurare il rischio di elettrocuzione.

Fattore di rischio: Incendio

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

Gli interventi tecnici sono sia una possibile sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni (ad es. saldature, molature, ecc.) sia per la possibile introduzione di quantità anche rilevanti di materiale combustibile o, peggio, infiammabile.

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
 - Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
 - Non utilizzare prodotti infiammabili.
 - Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
 - Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
 - Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
 - Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
 - Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).
- Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:
- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
 - Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.
 - Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
 - Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
 - Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.
- Verrà consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere presa in visione dal ogni lavoratore della Ditta che opererà all'interno del nuovo presidio ospedaliero.
- Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza.
- Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: Interfacciamento con impianti tecnologici

Analisi del rischio

Misure di prevenzione e protezione

In caso di utilizzo degli impianti elettrici aziendali per il funzionamento di attrezzature elettriche e/o per l'alimentazione primaria delle apparecchiature fornite. Un potenziale rischio può anche derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, cavo ed accessori di collegamento, ecc.)

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità e i punti di alimentazione elettrica utilizzabili e disponibili in base alla potenza elettrica richiesta.

Fattore di rischio: Interferenza con impianti tecnologici

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici è relativo alle seguenti situazioni ipotizzabili:

- Interferenza con interruttori o altri componenti impiantistici dei servizi che sono in funzione all'interno del locale interessato dai lavori
- Interferenza con apparecchiature elettriche (quadro elettrico e linee in tensione) presenti nel locale.
- Interferenza con impianti sanitari (diagnostiche radiologiche, TAC, Risonanza magnetica ecc.)
- Possibile captazione di odori o altre esalazioni prodotte dalle lavorazioni da parte degli impianti di condizionamento in funzione nella zona di intervento manutentivo.

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici può essere presente anche nel caso si renda necessario l'esecuzione di perforazioni su muri o pavimenti in cui sono presenti linee di impianti tecnologici sotto traccia.

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione a non interferire con tubazioni varie (impianto elettrico, idrico, distribuzione ossigeno, ecc...) visibili e non, presenti nella zona di lavoro: riferirsi sempre al personale della Committenza prima di effettuare qualsiasi intervento al fine di poter coordinare l'intervento di altro personale qualificato.

Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento

Analisi del rischio

All'interno del Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari, ecc...), anche la movimentazione di persone avverrà tramite attrezzature su ruote (letti, barelle, ecc); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature.

Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura.

Anche le aree esterne sono zone di passaggio di numerose autovetture e automezzi.

Misure di prevenzione e protezione

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.

All'interno dell'ospedale la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.

Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione.

Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc...).

Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

Fattore di rischio: Limitazione delle vie di transito e fuga

Analisi del rischio

La movimentazione dei materiali può causare interferenza con le vie di passaggio interne ed esterne. Pertanto durante l'esecuzione dei lavori è possibile che siano ristrette o chiuse le vie di fuga o di esodo (scale e corridoi) nelle zone interessate dalla

Misure di prevenzione e protezione

In caso di chiusura parziale o totale delle vie di fuga o di esodo dovrà essere disposta una segnaletica supplementare e non definitiva che indicherà le vie di fuga e/o l'uscita di sicurezza alternative opportunamente individuate prima dell'inizio dei lavori.

movimentazione o stazionamento temporaneo dei materiali.
I passaggi, le vie di transito e le uscite di sicurezza devono sempre essere mantenute libere da ogni tipo di ostacolo.

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale; merci, attrezzi, imballi, o altro non devono creare intralcio al passaggio.
Le vie di esodo non devono essere intralciate da ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passaggio o che costituiscano impedimento anormale del flusso delle persone in caso di emergenza.

Fattore di rischio: Movimentazione carichi

Analisi del rischio

Le operazioni di movimentazione attrezzature e/o materiali presuppongono la movimentazione di oggetti anche di peso rilevante.

Misure di prevenzione e protezione

Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale e l'utenza ASL BI che può essere presente durante le operazioni. Pertanto si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature e la stabilizzazione dei carichi durante le operazioni di movimentazione.

Fattore di rischio: Radiazioni ionizzanti

Analisi del rischio

All'interno della struttura sanitaria sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Medicina Nucleare
- Radioterapia
- Pronto Soccorso
- Endoscopia digestiva e pneumologica
- Odontostomatologia
- Blocco Operatorio
- Cardiologia

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

Le aree a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

Fattore di rischio: Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici

Analisi del rischio

All'interno della struttura sanitaria sono installate apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi:

- Servizio di rieducazione funzionale
 - Ambulatori di oculistica (laser)
 - Blocco Operatorio, (laser, elettrobisturi,)
 - Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN),
- I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dell'area.

Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà conseguire una specifica idoneità da parte del proprio medico competente. In ogni caso, l'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del

responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio: Rumore

Analisi del rischio

E' possibile durante l'utilizzo di attrezzature specifiche l'emissione di rumore che, anche se di modesto livello, può risultare molesto per l'attività e per i pazienti.

Misure di prevenzione e protezione

Nell'eventualità di dover utilizzare attrezzature rumorose, attenersi alle indicazioni del personale incaricato di seguire il lavoro, per poter eseguire tali operazioni nel momento più opportuno.

Il personale tecnico incaricato deve munirsi di opportuni DPI se l'esposizione può essere prolungata rispettando tutte le specifiche della normativa vigente.

Fattore di rischio: Scivolamento e caduta

Analisi del rischio

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdruciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale o dopo il lavaggio di pavimenti o durante fasi di manutenzione idraulica.

Misure di prevenzione e protezione

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche)

Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati.

Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche).

Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge (vedi UNI EN 131)

e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e precauzione da parte di personale idoneo.

Fattore di rischio: Taglio e puntura da attrezzature di lavoro

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:

- abbandono accidentale di materiale tagliente (es. chiodi, vetri, ecc..) nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico").

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione durante la manipolazione di materiale fragile e/o tagliente, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dalla normativa vigente utilizzando gli specifici DPI messi a disposizione dal Datore di Lavoro

Fattore di rischio: Urto o investimento da parte di oggetti, carichi, frammenti, ecc.

Analisi del rischio

Durante l'esecuzione dei lavori in quota, è presente un rischio di investimento da parte di eventuali oggetti in caduta dall'alto (attrezzi manuali o materiali in genere) per le persone che possono transitare sotto la zona di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

La Ditta è responsabile dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte; in particolare nel definire le modalità di ancoraggio dei manufatti si dovrà tenere conto della tipologia strutturale della superficie su cui è necessario intervenire. Al fine di evitare rischi di interferenza dovuti alla caduta di materiale, dovrà essere concordato con il personale della

Committenza che segue i lavori, l'orario più appropriato per l'installazione che dovrà coincidere con l'uscita delle persone eventualmente presenti nel locale oggetto dell'installazione; laddove non fosse possibile, sarà necessario perimetrare la zona sottostante l'area di lavoro.

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

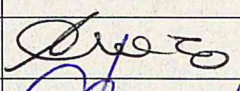
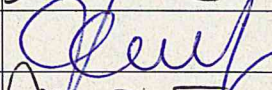
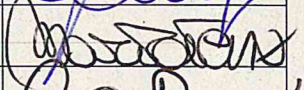
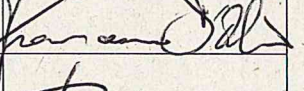
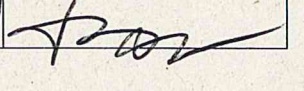
E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA AD UTENTI E DIPENDENTI PER L'INGRESSO AL PRESIDIO OSPEDALIERO

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE

Data emissione	18/06/2020	
Verifica	Direzione Professioni Sanitarie	
	Direzione Sanitaria di Presidio	
	S.S. Qualità ed Accreditamento	
Approvazione	Direzione Amministrativa	
	Direzione Sanitaria	
	Direzione Generale - Commissario	

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA
00	--	Nuova stesura	Giugno 2020

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA AD UTENTI E DIPENDENTI PER L'INGRESSO AL PRESIDIO OSPEDALIERO

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire le modalità di rilevazione della temperatura ad utenti e dipendenti per poter accedere al Presidio Ospedaliero di Ponderano e alle strutture territoriali dell'ASL BI.

2 DESTINATARI

Tutti i dipendenti dell'ASL BI.

3 ACCESSO PER UTENTI, ACCOMPAGNATORI E LAVORATORI NON DIPENDENTI

Presso tutti i punti di accesso per gli utenti saranno esposti cartelloni informativi contenenti le finalità, le modalità di misurazione della temperatura corporea e le azioni che verranno intraprese in caso di superamento della soglia di temperatura.

Tutti gli utenti e accompagnatori ed i lavoratori non dipendenti, all'ingresso del Presidio/Struttura, verranno sottoposti al controllo della temperatura corporea mediante dispositivo termoscan.

Percorsi possibili:

- **Temperatura < a 37,5°:** la ripresa e la misurazione della temperatura non saranno oggetto di registrazione e all'utente sarà consentito l'accesso al Presidio/Struttura secondo le modalità previste dalla procedura aziendale;
- **Temperatura $\geq$ a 37,5 °C:** il dispositivo segnalerà l'allert e l'addetto ASL (secondo le indicazioni di cui all'ALL. 1) farà attendere l'utente indicandogli di accomodarsi sulle sedie nella zona isolata prospiciente l'ingresso e fornendogli la mascherina qualora ne fosse sprovvisto; dopo 5 minuti farà ripetere la misurazione sempre mediante il termoscan. In caso di conferma, contatterà il Medico reperibile della DSP o di altra Struttura territoriale, che informerà la persona sulle ragioni che impediscono la possibilità di accesso e valuterà il percorso più idoneo.

In questo caso, la ripresa del passaggio e delle temperature saranno oggetto di registrazione per il tempo necessario (non superiore a 24 ore) ad individuare il percorso migliore per l'utente.

4 ACCESSO PER DIPENDENTI E LAVORATORI ASSIMILATI

In ottemperanza all'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 e alle Linee di indirizzo regionali per la ripresa delle attività sanitarie – Fase 2 – COVID-19, la misurazione della temperatura corporea per l'accesso al luogo di lavoro, costituisce un dovere del dipendente o di altro lavoratore assimilato. Pertanto, presso le timbratrici saranno posizionati tablet con funzione di termoscan e ripresa facciale, da utilizzare per la rilevazione della temperatura prima della timbratura, anche in caso di dimenticanza badge.

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA AD UTENTI E DIPENDENTI PER L'INGRESSO AL PRESIDIO OSPEDALIERO

Percorsi possibili:

- **Temperatura < a 37, 5°:** il lavoratore potrà timbrare per l'entrata in servizio e accedere al luogo di lavoro. Al primo accesso effettuato con la misurazione di temperatura descritta, verrà memorizzata l'immagine del viso e richiesta la compilazione dei campi anagrafici (Nome, Cognome, N° matricola) che andranno a costituire un database di confronto per i successivi accessi. La ripresa facciale e il valore della temperatura misurata, rilevati giornalmente, se < di 37, 5° non saranno oggetto di registrazione. Il software dedicato manterrà per 24 ore traccia del **solo** nominativo e matricola dei soggetti che hanno misurato la temperatura corporea, per permettere controlli a campione da parte del Servizio del Personale tra gli operatori in servizio. Il Servizio del personale a metà mattinata (per il turno notturno e diurno) e nel primo pomeriggio sorteggerà casualmente un nominativo di un dipendente tra quelli in servizio per verificare l'avvenuto passaggio al termoscan. In caso del mancato passaggio, verranno fatti gli accertamenti contattando direttamente il responsabile e il dipendente, raccolte le motivazioni ed eventualmente ricorrendone le motivazioni avviato un procedimento disciplinare;
- **Temperatura $\geq$ a 37,5 °C:** il tablet segnalerà l'alert di superamento della soglia di temperatura (senza l'indicazione del valore della temperatura) e il dipendente, indossata la mascherina, dovrà attendere 5 minuti nei pressi della timbratrice e ripetere la misurazione mediante termoscan. In caso di conferma, avviserà la propria Struttura/Servizio di appartenenza secondo le procedure aziendali vigenti, e successivamente si recherà presso il Pronto Soccorso per ulteriore rilevazione della temperatura e certificazione della stessa. Se in quest'ultima rilevazione si riscontrasse il superamento della soglia di temperatura, il lavoratore rientrerà al proprio domicilio e contatterà la SS Medicina del Lavoro (secondo la *Procedura per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori operanti presso l'ASL BI*), e il MMG. In caso contrario, il lavoratore con l'attestazione del Pronto Soccorso, potrà prendere servizio. L'alert di superamento della soglia di temperatura sarà oggetto di registrazione e di conservazione per il tempo necessario al controllo da parte del Servizio del Personale con la SS Medicina del Lavoro dell'allontanamento dell'operatore.

5 GESTIONE PRIVACY

- La ditta fornitrice potrà collegarsi tramite una VPN alle stazioni di rilevamento e vedere unicamente le attività istantanee delle apparecchiature (non le immagini memorizzate). Possiamo procedere come d'uso all'invio alla ditta fornitrice SV Impianti della lettera di nomina a "Responsabile esterno dei dati ai sensi del GDPR".

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA AD UTENTI E DIPENDENTI PER L'INGRESSO AL PRESIDIO OSPEDALIERO

- Per la rilevazione tramite telecamera "bispectrum", il software effettuerà il salvataggio di un'istantanea o una clip di pochi secondi a monte e valle dell'evento di superamento della soglia. Tale dato sarà archiviato in una cartella condivisa sui server aziendali ASLBI ed accessibile da quanti autorizzati al trattamento dei dati; i file della cartella verranno automaticamente cancellati dopo 24/48 ore dalla generazione.
- Per la rilevazione tramite tablet per rilevamento facciale, il software effettuerà il salvataggio su file del Nome, Cognome e matricola in corrispondenza del viso riconosciuto con l'informazione rispetto alla regolarità o meno della temperatura di accesso (maggiore o minore di 37,5 °C). Tale dato sarà archiviato in una cartella condivisa sui server aziendali ASLBI ed accessibile da quanti autorizzati al trattamento dei dati; i file della cartella verranno automaticamente cancellati dopo 24/48 ore dalla generazione.
- Le operazioni di trattamento di dati personali sono inserite nel registro del trattamento, gestito rispettivamente dalla direzione sanitaria e dal personale.
- Gli strumenti di rilevazione (telecamera e terminale termografico) non sono utilizzati per il controllo dei lavoratori, se non limitatamente al controllo dell'avvenuta misurazione della temperatura come sopra dettagliato.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ALLEGATO 1:

ISTRUZIONI PER L'ADDETTO ASL

Nel caso in cui temperatura dell'utente al passaggio al termoscan, risulti $\geq 37,5$ °C, quindi il dispositivo segnali l'alert, l'addetto ASL dovrà **informare la persona che il termoscan ha rilevato un valore di temperatura superiore alla soglia consentita** e dovrà:

1. invitare la persona ad accomodarsi facendola attendere nelle sedie nella zona isolata prospiciente all'ingresso;
2. fornire alla persona la mascherina qualora ne fosse sprovvista;
3. dopo 5 minuti, far ripetere la misurazione sempre mediante il termoscan;
 - a. se il dispositivo **non** segnala l'alert, la persona può accedere alla Struttura;
 - b. se il dispositivo **segnala nuovamente l'alert**, invita la persona ad attendere nelle sedie nella zona isolata prospiciente all'ingresso e contatta il Medico reperibile della DSP o il Medico di riferimento per la prestazione in Libera Professione, che provvederà ad informare la persona sulle ragioni che impediscono la possibilità di accesso e valuterà il percorso più idoneo.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ALLEGATO 1:

ISTRUZIONI PER L'ADDETTO ASL

Nel caso in cui temperatura dell'utente al passaggio al termoscan, risulti $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, quindi il dispositivo segnali l'alert, l'addetto ASL dovrà **informare la persona che il termoscan ha rilevato un valore di temperatura superiore alla soglia consentita** e dovrà:

1. invitare la persona ad accomodarsi facendola attendere nelle sedie nella zona isolata prospiciente all'ingresso;
2. fornire alla persona la mascherina qualora ne fosse sprovvista;
3. dopo 5 minuti, far ripetere la misurazione sempre mediante il termoscan;
 - a. se il dispositivo **non** segnala l'alert, la persona può accedere alla Struttura;
 - b. se il dispositivo **segnala nuovamente l'alert**, invita la persona ad attendere nelle sedie nella zona isolata prospiciente all'ingresso e contatta il Medico reperibile della DSP o il Medico di riferimento per la prestazione in Libera Professione, che provvederà ad informare la persona sulle ragioni che impediscono la possibilità di accesso e valuterà il percorso più idoneo.

S.S. Prevenzione e Protezione*Responsabile: ing. Maurizio Zettel**Tel. 01515153599**prevenzione.protezione@aslbi.piemonte.it*

MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL'ASL BI IN RELAZIONE AL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

In ottemperanza al DPCM dell'11/5/2020 l'ASL BI ha disposto che l'accesso di qualunque persona alle strutture aziendali può avvenire solo dopo la misurazione della temperatura corporea in quanto ciò costituisce un'importante misura di prevenzione dal contagio da SARS-COV2.

Tale disposizione riguarda anche i lavoratori di ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché qualsiasi altro soggetto che acceda alle strutture dell'ASL BI per motivi di lavoro.

Pertanto, alla luce del fatto che a far data da lunedì 29/6/2020 l'ASL BI ha iniziato a modificare le proprie modalità di controllo dell'accesso alle proprie strutture introducendo rilevatori di temperatura termoscan e riducendo progressivamente la presenza di personale dedicato al controllo, sarà onere del datore di lavoro di ciascuno dei soggetti sopra citati di implementare e far rispettare una procedura interna per l'accesso ai presidi dell'ASL BI che ottemperi a tutti i requisiti stabiliti dalle norme vigenti. In particolare, tale procedura dovrà prevedere, tra gli altri, il rispetto dei seguenti requisiti:

- Accesso con obbligo di indossare la mascherina chirurgica
- Misurazione della temperatura corporea prima dell'entrata in servizio di ogni lavoratore con registrazione del superamento o meno della soglia di 37,5°C.

Verrà istituito un registro da parte di ogni Datore di Lavoro che dovrà essere messo a disposizione del direttore dell'esecuzione del contratto, del direttore dei lavori ovvero di altra figura aziendale deputata al controllo dell'attività.

Si ricorda che l'applicazione della procedura di cui sopra si intende estesa ad ogni soggetto titolare di un contratto o subcontratto affidato dai soggetti sopra richiamati.

Infine, si segnala che i rilevatori fissi di temperatura in fase di installazione presso alcuni punti del presidio ospedaliero e di altre strutture aziendali sono eventualmente disponibili, per una semplice rilevazione senza registrazione, anche per i lavoratori non dipendenti dall'ASL BI.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

S.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione

Direttore: Ing. Maurizio Zettel

Sede: c/o Nuovo Ospedale, 4° piano – Via dei Ponderan esi 2 13875 PONDERANO (BI)

Tel. 015-15153599

prevenzione.protezione@aslbi.piemonte.it

**NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA PRESENTI PRESSO
L'ASL BI DI BIELLA**

**ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI
EVACUAZIONE**

**ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI
EMERGENZA**

ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO



www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti

NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA PRESENTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA.

Premessa

Gli interventi di personale esterno (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc.) presso l'A.S.L. BI comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale, approvate dal responsabile del settore che ha richiesto l'intervento, e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e dovranno essere comunicati a cura del Responsabile del Servizio incaricato dei rapporti con la ditta appaltatrice.

In caso di appalto, l'incaricato dell'Azienda ed il Responsabile della ditta appaltatrice definiscono un piano di lavoro combinato ed approvato da entrambi le parti come specificato nel contratto di appalto.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/2008 si è provveduto a redigere la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso questa Azienda.

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, SI RACCOMANDA DI SEGNALARE EVENTUALI MANCHEVOLEZZE E DI RICHIEDERE INFORMAZIONI IN CASO DI DUBBIO.

Si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte vostra.

Si ricorda, infine, l'obbligo da parte Vs. di fornire le informazioni relative ai rischi da Voi indotti e dei Vs. requisiti tecnico-professionali (in caso di ditte appaltatrici).

Aree di lavoro

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate ai non addetti.

I passaggi devono essere sgombri: merci, attrezzi, imballi o altro non devono creare impaccio al passaggio.

Eventuali depositi di sostanze che rendono sdruciolevole il pavimento, a causa di spandimento accidentale o di semplice mancanza di pulizia, devono essere eliminate.

Non usare mai sostanze infiammabili per la pulizia dei pavimenti.

Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose rispettare le istruzioni ricevute o contenute nella scheda di sicurezza.

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo procedure predefinite.

Personale dell'A.S.L. procederà alla verifica dell'area di lavoro controllando che:

- Non siano stati accumulati materiali combustibili all'interno dei locali in quantità superiore ad 1 m³
- Non siano state ostruite le vie di esodo esterne all'area di cantiere

- Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dai lavori
- Non siano state realizzate aperture su solai o murature resistenti al fuoco oltre al tempo necessario all'intervento
- Non vengano provocati falsi allarmi dagli impianti automatici di rilevazione incendi

Rischi ambientali e residui

Tra i rischi ambientali e residui presenti nelle varie strutture dell'A.S.L. BI si segnalano in modo particolare i seguenti.

Rischio biologico

Convenzionalmente con l'espressione RISCHIO BIOLOGICO si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

In una struttura sanitaria, il rischio di esposizione ad agenti biologici è generalmente presente; in particolare, nel presidio ospedaliero il rischio è presente *in tutti i reparti*.

Un maggior dettaglio si ricava dalla tabella seguente:

RISCHIO	LUOGO/REPARTO
Rischio biologico generico da aerodispersione	Tutto il presidio ospedaliero
Rischio biologico specifico da aerodispersione	Malattie infettive-Pneumologia, DEA, Laboratorio analisi (microbiologia)
Rischio biologico generico da contatto	Tutto il presidio ospedaliero e le sedi aziendali in cui si svolge attività sanitaria
Rischio biologico specifico da contatto	Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio

Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori esterni, potrebbe determinarsi, ad esempio, in caso di lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su apparecchiature, componenti di impianti, strutture, materiali, potenzialmente infetti.

L'attività di raccolta rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti infettanti in caso di errata chiusura del contenitore da parte dell'addetto o in caso di negligenza degli utenti e degli operatori.

In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l'evento al referente dell'Azienda.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- Recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto.
- Rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

Rischio chimico

All'interno dell' A.S.L. vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici.

Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del presidio ospedaliero, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro immunotrasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia)
- farmacia
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati prodotti cancerogeni :

- Farmaci antiblastici la cui preparazione avviene centralmente in un apposito locale ubicato presso la Farmacia ospedaliera e la cui somministrazione avviene presso alcuni reparti tra cui, in ordine di intensità di utilizzo:
 - Day Hospital medico
 - Medicina interna
 - Pneumologia
 - Urologia
 - Pediatria

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:

- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

All'interno dell'ospedale vengono utilizzati gas medicali distribuiti nei vari reparti tramite impianto canalizzato (O₂, Aria, CO₂), nei vari reparti sono presenti anche bombole di gas principalmente contenenti O₂ oppure miscele speciali per determinate attrezzature.

Nella zona est vicino l'isola tecnica del presidio ospedaliero è ubicata la centrale gas medicinali, segnalata da apposita cartellonistica composta da :

- un deposito di bombole di gas (ossigeno, aria, anidride carbonica)
- un deposito di gas medicinali criogenici (ossigeno e azoto)

Il deposito di prodotti infiammabili (alcol etilico, etere etilico, disinfettanti a base alcolica), invece è ubicato al piano terra del D.H. Est (farmacia ospedaliera)

I prodotti necessari all'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nell'offerta tecnica e per i quali è stata prodotta la Scheda di Sicurezza. In caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL BI.

Rischio da radiazioni ionizzanti

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Urologia
- Medicina nucleare
- T.A.C.
- Radioterapia con acceleratore lineare

nonché presso il servizio di radiodiagnostica del poliambulatorio di Cossato. Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

Rischio da radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi:

- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)
- Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), c/o ospedale

L'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. Prima di accedere è comunque necessario compilare la "Scheda notizie" per ottenere l'autorizzazione all'ingresso.

Rischio incendio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili. E' stato redatto un piano di emergenza ed un documento sintetico contenente le istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione dal singolo lavoratore di ogni ditta appaltatrice esterna che opererà all'interno dell'A.S.L. BI. Vi sono contenute anche istruzioni da seguire in caso di emergenza specifiche per i lavoratori esterni.

La prevenzione rappresenta comunque l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Nelle aree dove il fumo è consentito utilizzare sempre i posacenere che dovranno essere svuotati periodicamente. Non mescolare il contenuto dei posacenere con altri rifiuti combustibili al fine di evitare lo sviluppo di incendi.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.

- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai). Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:
- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili : non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento : stufette o piastre elettriche sono spesso fonte di incendio.

Zone a rischio specifico

Per effetto della presenza dei rischi sopra descritti a livello elevato ovvero di impianti tecnologici, alcune zone (locali o porzioni di reparto) sono classificate a rischio specifico. Alcuni esempi sono:

- Le zone "classificate" e "sorvegliate" per presenza di radiazioni ionizzanti
- I locali della RMN (ospedale)
- Le camere di degenza dei reparti Malattie Infettive e Pneumologia - Isolamento (ospedale)
- Le zone di preparazione di farmaci antitumorali (DHE farmacia ospedaliera)
- La centrale termica (isola tecnica Presidio ospedaliero)
- Il deposito liquidi infiammabili (ospedale)
- L'impianto di depurazione delle acque di scarico (solo nel vecchio ospedale)
- Il punto di stoccaggio di ossigeno criogenico (Presidio ospedaliero)
- Il punto di stoccaggio di azoto criogenico (Presidio ospedaliero)
- I punti di stoccaggio di gas medicinali (O₂, N₂O, ecc.) in bombole (ospedale)
- L'area esterna perimetrata adibita ad elisuperficie (lato nord)
- Tra le aree a rischio specifico si segnala anche il piano a livello - 2 (quota 360), del Presidio Ospedaliero, in cui sono presenti estese aree di calpestio con fossati e dislivelli significativi. Tali aree sono perimetrare da una rete metallica e **accessibili solo con autorizzazione ed adozione di idonee misure di prevenzione e protezione da cadute dall'alto.**

Le zone a rischio specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già prescritto, sono interdette all'accesso di personale non autorizzato.

L'accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori ed esclusivamente per il tempo necessario e dietro autorizzazione da parte del responsabile di area.

Occorrerà valutare attentamente i lavori da eseguirsi, specificare dettagliatamente le procedure e le misure di sicurezza adottate chiedendo anche le informazioni necessarie al responsabile della zona.

Impianti

Esistono in azienda numerosi impianti tecnologici complessi indispensabili al funzionamento della struttura, quali l'impianto di riscaldamento, gli impianti di raffrescamento, gli impianti di distribuzione dei gas medicali e l'impianto elettrico.

Come già accennato, la presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per tipologia e livello a seconda del tipo di intervento svolto.

In generale si devono considerare i rischi dovuti a macchinari con organi in movimento o superfici molto calde.

Ad eccezione dell'impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature, ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni

gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

E' tuttavia possibile che durante l'esecuzione di tracce o fori si incontrino accidentalmente parti di impianti non segnalati o visibili, quali condutture di impianti di riscaldamento, idrosanitari o per gas medicali. Prima di procedere ad interventi di questo tipo è necessario richiedere informazioni agli assistenti tecnici dell'ASL BI e ottenere l'autorizzazione al lavoro. In ogni caso **è assolutamente vietato modificare, dismettere, eliminare o comunque intervenire su parti di impianto senza la necessaria autorizzazione.**

L'impianto elettrico presenta un rischio particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni elettriche potrebbe essere presente per chi utilizza apparecchiature elettriche in ambienti umidi e bagnati, ed allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e schiacciamenti.

Affinchè ogni lavoratore possa condurre la propria attività in condizioni di sicurezza occorre:

- Evitare l'uso di prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine.
- Usare apparecchiature elettriche portatili a doppio isolamento.
- Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche.

Prescrizioni varie

In relazione a rischi di altra natura si precisa che:

- Il rischio di caduta dall'alto potrebbe essere presente per chi deve operare su impianti aerei a causa di utilizzo di attrezzature non idonee. Predisporre idonei dispositivi anticaduta per le lavorazioni di questo tipo (imbragature, ponteggi, ecc...).
- Il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti ove, a causa delle lavorazioni effettuate, il pavimento è spesso umido o bagnato (ad es. nelle cucine).
- Evitare l'uso di scale portatili non regolamentari
- Non lavorare su una scala portatile se non è presente un'altra persona alla base che ne garantisca la stabilità.
- Non indossare vestitari ed accessori con parti svolazzanti che possono impigliarsi od essere afferrati da organi di macchinari.
- Evitare di sollevare polvere durante operazioni di pulizia utilizzando aspirazione ad umido oppure appositi apparecchi aspiratori.

I lavori potranno essere eseguiti sia su parti di nuova costruzione che su parti/impianti esistenti. A tale proposito si segnala che:

- i lavori potranno riguardare interventi in zone con presenza di utenti dalle varie patologie;
- le aree di lavoro potranno comportare i rischi sopra descritti (biologico, radiazioni, chimico, ecc.)
- i lavori potranno essere concomitanti con altri, sia ad opera di personale interno sia di altre imprese;
- gli interventi potranno comportare l'uso di scale e/o ponteggi;
- potranno essere presenti in zona liquidi infiammabili e/o tossici;
- per motivi sanitari, potrà essere necessaria una richiesta scritta di autorizzazione per l'accesso a determinati luoghi anche se non menzionati tra le zone a rischio specifico.

Dispositivi di Protezione Individuale

Si intende per dispositivo di Protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da altri mezzi di protezione collettiva o ambientale, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I lavoratori devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza aziendali.

Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attività della ditta appaltatrice o di altri collaboratori sono di responsabilità della stessa ditta che peraltro deve provvedere alla informazione, formazione, consegna, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione ai propri dipendenti.

Circolazione interna

Si devono rispettare le indicazioni e le segnalazioni presenti.

Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.

All'interno dell'Azienda la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima velocità onde scongiurare incidenti.

La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.

Informazioni e procedure specifiche sui principali rischi in ambiente ospedaliero correlati all'esposizione a Radiazioni

Rischio da Radiazioni Ionizzanti

Introduzione

Fra le radiazioni elettromagnetiche, le più penetranti (principalmente raggi X e γ) hanno la proprietà di ionizzare il mezzo in cui si muovono dando origine a particelle positive e negative (ioni). Tali radiazioni sono dette per questo "ionizzanti". Con questo termine si indicano anche radiazioni corpuscolari (protoni, elettroni o altre particelle) di sufficiente energia.

Tra i tipi di inquinamento a cui l'uomo può essere sottoposto, quello dovuto a radiazioni ionizzanti è sicuramente il più subdolo in quanto non abbiamo organi sensoriali che ci allertino della sua presenza. Il lavoratore del Laboratorio chimico entrando in locali contaminati da sostanze inalabili, ha reazioni dell'apparato respiratorio e delle mucose in generale, che lo avvertono in tempo reale. Il lavoratore che opera attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, se non fornito di particolare strumentazione (contatore geiger) atta a rilevare la presenza di sostanze radioattive (radionuclidi), non può sapere se è in presenza di una sorgente irradiante/contaminante in tempo reale.

Effetti sulla salute

Per quanto concerne i danni da esposizione a radiazioni ionizzanti, la funzione più facilmente danneggiabile è quella riproduttiva (gonadi), in quanto il patrimonio genetico può essere danneggiato dalla esposizione a radiazioni. Le parti dell'organismo più aggredibili sono, invece, il midollo osseo, in quanto le cellule del sangue sono molto sensibili a questo tipo di radiazioni, e la pelle, che può essere danneggiata degenerando in malattie neoplastiche.

L'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta per il lavoratore un rischio rappresentato dalla probabilità del verificarsi del danno biologico.

Pertanto, tale considerazione ha comportato in campo mondiale, una crescente attenzione verso i problemi della protezione dell'uomo e dell'ambiente, stimolando ricerche da parte di numerose commissioni internazionali e nazionali, con l'intento di chiarire i vari aspetti dei danni causati dalle radiazioni e di studiare le tecniche e i metodi per migliorare gli standard di protezione.

E' nata così la radioprotezione, che è definibile come l'insieme di principi, tecniche e raccomandazioni volte alla salvaguardia dei singoli individui e della popolazione ed a prevenire o ridurre, entro limiti accettabili, i rischi di danni causati dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Una corretta applicazione dei suddetti principi di radioprotezione determina un rischio (cioè una probabilità del verificarsi di eventi indesiderabili) più basso o quanto meno confrontabile con quelli derivanti da altre attività lavorative.

In particolare si distinguono due tipi di danno biologico da Radiazioni Ionizzanti: **il danno somatico**, che colpisce l'individuo irradiato e **il danno ereditario** che si manifesta nella sua progenie.

I danni somatici possono ancora essere suddivisi in: **effetti deterministici** (ad esempio eritema cutaneo, leucopenia, opacità del cristallino) che si manifestano in tempi brevi ed insorgono al superamento di un livello di soglia ed **effetti stocastici** (ad esempio insorgenza di neoplasie) che si possono manifestare anche a distanza di anni dall'esposizione e non sono associati a dosi soglia.

I principi della prevenzione

I fattori fisici che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono il tempo, la distanza e la schermatura.

Minore è il tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti e minore è la dose assorbita.

L'esigenza di ridurre il tempo di esposizione, non deve però determinare incidenti che potrebbero comportare, oltre ad un allungamento del tempo di lavoro, un rischio più elevato.

La distanza che intercorre tra sorgente ed operatore è molto importante nel computo della dose assorbita, in quanto l'intensità della esposizione e quindi della dose assorbita si riduce notevolmente con la distanza. Uno degli organi più a rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti è l'occhio, in quanto non è un organo interno ed inoltre viene istintivamente portato a breve distanza dalla sorgente irradiante. Per attenuare il rischio di danneggiamento, laddove non è modificabile con opportuni strumenti la distanza tra la sorgente e l'operatore, è consigliabile l'interposizione di schermi protettivi.

Per minimizzare l'irradiazione interna del nostro organismo bisogna evitare di inalare, ingerire o di assorbire attraverso la pelle la sorgente radioattiva. A tale scopo, l'inalazione si minimizza lavorando, laddove sia possibile, in presenza di cappe aspiranti ed evitando di fumare. Il meccanismo, attraverso il quale la radioattività si introduce nel nostro organismo con il fumo, è mediato dalla formazione di particelle carboniose durante la combustione del tabacco. In queste particelle l'elemento radioattivo in questione si assorbe concentrandosi, per poi venire introdotto nei polmoni attraverso l'aria inspirata. La contaminazione interna non è monitorabile attraverso il film badge, che è valido solo per sorgenti esterne all'organismo. Per rilevare l'entità della contaminazione interna è necessario sottoporre il lavoratore a indagini sofisticate. Per evitare l'assorbimento attraverso la pelle, sarà necessario adoperare sempre, durante le manipolazioni, guanti di materiale impermeabile, che andranno immediatamente e adeguatamente eliminati, onde evitare ulteriori contaminazioni toccando oggetti che vengono utilizzati anche per altri scopi e da personale non addetto alla manipolazione di sostanze radioattive. A questo scopo, è bene ricordare che gli indumenti utilizzati nelle zone a rischio non dovranno mai essere portati al di fuori delle stesse.

Sorgenti di Radiazioni Ionizzanti detenute dall'ASLBI

Le radiazioni Ionizzanti sono prodotte da apparecchi per radiodiagnostica tradizionale, TAC (Radiologia diagnostica) e dall'Acceleratore Lineare (Radioterapia): dette apparecchiature costituiscono una fonte di pericolo di irraggiamento esterno solo durante il loro effettivo funzionamento.

Le Radiazioni Ionizzanti sono inoltre prodotte dal decadimento di sostanze radiattive e radiofarmaci a causa delle quali il pericolo è sempre presente; in particolare si sottolinea che per i radiofarmaci, che sono sorgenti non sigillate, sussiste il rischio di contaminazione e quindi di irraggiamento interno.

Rischio da radiazioni non ionizzanti

Introduzione

Numerose attività lavorative possono comportare esposizioni a campi elettromagnetici non ionizzanti, specie nei settori dell'industria e della sanità, peraltro a livelli di campo sensibilmente più elevati di quelli in gioco nelle tipiche esposizioni della popolazione. L'esposizione a CEM all'interno dei luoghi di lavoro dipende, oltre che dalle sorgenti, anche da una complessa serie di fattori, quali le eventuali misure di protezione o contenimento, la corretta installazione degli apparati ed il loro stato di manutenzione, le procedure di utilizzo, le caratteristiche degli ambienti, la disposizione delle postazioni di lavoro e le particolari abitudini di ogni singolo lavoratore interessato. Esposizioni a campi elettrici e/o magnetici statici o a bassa frequenza (ELF e LF) possono avvenire a livello sanitario nei pressi dei tomografi a **Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)**.

Per quanto riguarda le radiofrequenze e le microonde, esistono diverse macchine ed impianti in grado di generare campi elettromagnetici di notevole intensità, tra cui riscaldatori industriali, apparati per telecomunicazioni (ad oggi il maggior contributo per l'esposizione della popolazione), videoterminali e sistemi antitaccheggio.

Effetti sulla salute

L'interazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ottici sui tessuti biologici, dipende dall'intensità dei campi stessi e, soprattutto, dalla loro frequenza. In generale a basse frequenze le radiazioni non ionizzanti inducono *correnti elettriche* nei tessuti elettricamente stimolabili, mentre all'aumentare della frequenza prevale l'*assorbimento di energia* (sotto forma di riscaldamento) nei tessuti in cui è presente acqua.

Le principali misure di prevenzione da adottare

Valutare i livelli di esposizione .

Progettare i luoghi di lavoro in modo che gli apparati emittitori di CEM siano installati sufficientemente distanti dalle postazioni in cui il personale lavorativo staziona per periodi di tempo prolungati. Dotare tali luoghi di apposita *segnaletica*.

Limitare il tempo di esposizione dei lavoratori.

Adottare disposizioni più cautelative per quei lavoratori maggiormente sensibili al rischio (ad es. portatori di pacemaker), avvalendosi della collaborazione del medico competente.

Sorgenti di Radiazioni non Ionizzanti detenute dall'ASLBI

Le radiazioni non Ionizzanti sono prodotte da apparecchi a **Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)**, durante l'utilizzo dei laser medicali, in alcuni apparati per la terapia fisica, durante l'utilizzo di lampade per terapia UVA e per apparati di terapia ad ultrasuoni. Tali apparecchiature costituiscono una fonte di pericolo di irraggiamento esterno solo durante il loro effettivo funzionamento.

Procedure di gestione di lavoratori esterni e di lavoratori dipendenti dell'ASLBI non esposti chiamati ad operare nelle Zone Classificate

Nel D.Lgs 230/95 come modificato dal D.Lgs 241/00 si definiscono Zone Classificate le seguenti:

- Zona Controllata: ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti dell'Esperto Qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per i lavoratori esposti di cat.B
- Zona Sorvegliata: ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti dell'Esperto Qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per le persone del pubblico, ma che non debba essere classificata come Zona Controllata

Le Zone Classificate dell'ASLBI, segnalate dall'opportuna cartellonistica, si trovano nel Nuovo Ospedale degli Infermi, nei Poliambulatori di Biella e di Cossato.

- I Responsabili delle strutture che gestiscono gli interventi di **personale esterno** (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc) presso le Zone Classificate sono invitati ad avvertire, ad ogni intervento, il responsabile della struttura in cui deve essere svolto il lavoro, nonché l'Esperto Qualificato, che provvederà a verificare l'eventuale classificazione del lavoratore e a compiere gli adempimenti di competenza.
- Ai Responsabili di struttura che sono soliti inviare **dipendenti dell'ASLBI** ad operare nelle zone classificate si consiglia di individuare soggetti specifici da adibire a tali compiti ed adoperarsi affinché i medesimi siano informati sui rischi fisici da Radiazioni Ionizzanti. In ogni caso, ad ogni intervento effettuato presso i locali della S.C. di Medicina Nucleare sarà necessario avvertire il Responsabile della struttura in cui deve essere svolto il lavoro, nonché l'Esperto Qualificato; basterà invece assicurarsi che le manutenzioni siano svolte ad apparecchi radiologici spenti nelle strutture di Radioterapia (acceleratore lineare), Radiologia, Gastroenterologia, Urologia, Cardiologia, Odontoiatria, Ortopedia e nel Blocco Operatorio dell'Ospedale di Biella, nell'ambulatorio odontoiatrico del Poliambulatorio di Biella, nella Radiologia e nell'ambulatorio odontoiatrico del Poliambulatorio di Cossato. Prima dell'esecuzione di qualsiasi operazione effettuata presso i locali della S.C. di Medicina Nucleare l'Esperto Qualificato consegnerà al lavoratore un documento informativo sui rischi da Radiazioni Ionizzanti e un elenco di Norme di Radioprotezione.

MODULISTICA (da chiedere e riconsegnare alla S.S. Fisica Sanitaria)

LAVORATORE ESTERNO

Classificato Esposto	Modulo di verifica idoneità
Non classificato esposto	Informazione sui rischi da radiazioni ionizzanti Norme di Radioprotezione Modulo di dichiarazione del lavoratore NB: i moduli sono da consegnare per operazioni in Medicina Nucleare, Sale radiologiche ad apparecchio acceso

LAVORATORE DIPENDENTE DELL'ASLBI

Non classificato esposto	Informazione sui rischi da radiazioni ionizzanti Norme di Radioprotezione Modulo di dichiarazione del lavoratore NB: i moduli sono da consegnare per operazioni in Medicina Nucleare, Sale radiologiche ad apparecchio acceso
--------------------------	--

ESTRATTO DELL'INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LAVORATORI, RELATIVAMENTE ALLE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA INSTALLATE PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI BIELLA

Utilizzo dei Criogeni :

L'apparecchiatura RM installata è dotata di magnete superconduttivo, raffreddato ad elio liquido. A questo proposito, si riportano **(allegato D)** alcuni rischi legati all'impiego di gas criogeni.

Per evitare/minimizzare i rischi legati a tali gas, in sala magnete è installato un doppio sistema di ventilazione: ordinaria e di emergenza. Il sistema di ventilazione ordinaria garantisce scambi pari a 6-10 ricambi/ora mentre quello di emergenza, che può essere attivato manualmente o automaticamente, porta tali ricambi a 18-20 ora.

Tale sistema è accoppiato ad una centralina di controllo, dotata di sonda ossigeno. Quando il livello di ossigeno in sala scende al di sotto del 19% entra in funzione automaticamente un allarme; quando tale livello scende al di sotto del 18%, all'allarme è associata l'attivazione automatica della ventilazione d'emergenza.

Le operazioni di rabbocco del criogeno (elio liquido) avvengono secondo procedure stabilite e ben codificate dal regolamento interno di sicurezza e sono svolte principalmente da personale specializzato esterno.

In **allegato E** sono riportate alcune ulteriori misure di sicurezza, tratte dal regolamento interno.

ALLEGATO D

Rischi legati all'impiego di gas criogeni

L'impiego di gas criogeni comporta alcuni rischi per il personale operante nel sito:

1. Danni da gelo

Eventuali schizzi sulla pelle provocano ustioni analoghe a quelle da calore.

2. Soffocamento

Una concentrazione di ossigeno nell'aria inferiore a 17-18% non è sufficiente alla respirazione umana.

3. Condensazione dell'ossigeno

La temperatura superficiale del contenitore di elio può essere tanto bassa da provocare la condensazione di ossigeno o di aria arricchita di ossigeno, con rischio supplementare di incendio.

Le apparecchiature dispongono di un sistema di canalizzazione dell'elio verso l'esterno. Nell'eventualità che un innalzamento della temperatura provochi la transizione di stato dell'elio stesso da liquido a gassoso (Quench). In questo caso, si frantuma il diaframma a pressione all'imbocco del tubo ed il gas viene scaricato all'esterno, in una zona non frequentata da pubblico ed operatori.

Si ricorda che, a temperatura ambiente (20°C), 1 litro di elio liquido produce circa 750 litri di elio gassoso.

ALLEGATO E

Ulteriori misure di sicurezza (valide per ciascuno dei due siti RM)

1. E' vietato l'ingresso al sito RM alle persone non autorizzate.
2. Per essere autorizzato ad operare nel sito RM il personale deve essere stato opportunamente formato ed informato sui rischi correlati all'attività svolta e sottoposto ad opportuna visita medica da parte del Medico Competente.
3. I lavoratori / le lavoratrici NON potranno comunque accedere ai locali RM se:
 - a. In stato di **gravidanza**
 - b. Portatori di **pace-makers**
 - c. Portatori di **protesi cardiache**
 - d. Portatori di **clips vascolari o preparati metallici intracranici** (o comunque situati in prossimità di strutture anatomiche vitali), se non specificatamente certificati come amagnetici, e di **schegge di materiale ferromagnetico**
4. Il personale operante nel sito RM è tenuto a:
 - a. **Rispettare le norme di sicurezza** e verificare che vengano rispettate da chiunque acceda al sito
 - b. Comunicare immediatamente al Medico Responsabile ogni **variazione di condizioni fisiche** che possa portare al decadimento delle autorizzazioni di accesso al sito (protesi metalliche, pace-makers, ecc)

- c. Per le lavoratrici, comunicare tempestivamente al Medico Responsabile il proprio **stato di gravidanza**
 - d. Comunicare immediatamente all'Esperto Responsabile o al Medico Responsabile qualsiasi **anomalia riscontrata nei sistemi di sicurezza**
 - e. Non compiere **operazioni non di propria pertinenza**, in particolare relativamente ai dispositivi di prevenzione e di sicurezza dell'impianto
5. **Prima di accedere** al sito RM devono essere depositati:
- a. Tutti gli oggetti metallici, in particolare quelli ferromagnetici non necessari alle attività del servizio
 - b. Gli orologi
 - c. Le carte di credito
 - d. Le tessere magnetiche (badge)
6. **I visitatori**, anche se incaricati di controlli ispettivi, dovranno compilare l'apposito questionario pre-esame utilizzato per i pazienti al fine di evitare qualsiasi controindicazione alla permanenza nel sito RM.
7. Le **operazioni di pulizia** del sito RM devono essere compiute solo ed esclusivamente da personale opportunamente formato ed informato dei rischi e sottoposto ad opportuna sorveglianza medica. Il personale di pulizia non deve accedere all'interno del magnete; ogni eventuale operazione di pulizia deve essere preventivamente concordata con l'Esperto Responsabile per la Sicurezza.

Ulteriori notizie in merito alle fonti di rischio per i lavoratori, al protocollo di accesso ai locali RM, alle misure di sicurezza specifiche ed alla gestione delle emergenze e degli incidenti possono essere trovate consultando il regolamento di sicurezza interno.

ISTRUZIONI A TUTTI I DIPENDENTI E PERSONE ESTERNE IN CASO DI EVACUAZIONE

PROCEDURA DI EVACUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO PER I DIPENDENTI

Per varie ragioni è possibile che si debba dichiarare l'evacuazione dell'insediamento, in tutto od in parte. In ogni momento della vostra presenza nell'insediamento cercate di:

- Identificare almeno due possibili vie di fuga.

Se udite il segnale di evacuazione comportatevi come segue:

- Restate calmi.
- Ponete subito fine a qualsiasi operazione rischiosa state eseguendo (spegnere una fiamma libera,appare un recipiente con sostanze chimiche, ecc....)
- Seguite le istruzioni impartite dagli addetti all'emergenza per assicurare l'evacuazione dei degenti.
- La persona di più alto livello nel singolo dipartimento od area, o la persona a ciò designata, deve accertarsi che tutti i suoi dipendenti e collaboratori abbiano abbandonato i locali. Inoltre, ogni singolo dipendente deve accertarsi che tutti coloro che si trovano alla sua portata abbiano abbandonato i locali.
- Mentre vi allontanate, controllate rapidamente i ripostigli e servizi igienici.
- Portate con voi, se immediatamente disponibili, solo le chiavi di casa e della macchina. Non prendete oggetti pesanti od ingombranti.
- Chiudete dietro di voi tutte le porte. Le porte chiuse possono rallentare la propagazione dell'incendio e del fumo. Solo se avete ricevuto specifiche istruzioni, lasciate aperte porte e finestre, a fronte di possibili rischi di esplosione.
- Dirigetevi al punto di raccolta, senza correre e senza destare panico. Non spingete altri.
- Tenetevi saldamente alla ringhiera mentre state scendendo le scale, per evitare di cadere se qualcuno vi spinge.
- Raggiungete i luoghi di raccolta designati ed attendete ulteriori istruzioni. Offrite assistenza e rassicurazione a colleghi, ospiti e visitatori che sembrano ansiosi e preoccupati.

PROCEDURA DI EVACUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO PER I VISITATORI, I TECNICI ESTERNI ED IN GENERALE PERSONE ESTRANEE ALL'ORGANIZZAZIONE

Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, aggregatevi ad un dipendente e seguite le sue istruzioni.

Se un dipendente vi chiede di seguirlo, perché è stata dichiarata l'evacuazione dell'insediamento, attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi.

Se al momento dell'allarme non trovate nessun dipendente a cui aggregarvi, comportatevi come segue:

- Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi.
- Se non avete udito il segnale di evacuazione, o non lo avete riconosciuto, ma percepite la presenza di una situazione insolita, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni.
- Se non incontrate alcun dipendente, dirigetevi sollecitamente verso l'uscita dell'insediamento, seguendo la segnaletica di sicurezza.

ISTRUZIONI A TUTTO IL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA

EMERGENZA DOVUTA AD INCENDI IN GENERE

Ricordate che la più efficace misura di prevenzione di ogni incendio è la vostra continua attenzione. In caso di incendio comportatevi come segue:

- Restate calmi.
- **Se siete in ospedale, informate immediatamente il personale addetto telefonando al numero 3900, non allertate direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco.**
- **In alternativa azionare il più vicino pulsante di allarme antincendio a parete**
- Se siete presso una sede territoriale attenetevi alle locali disposizioni in merito.
- Allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l'alimentazione ad apparati elettrici; ridurrete così il rischio di propagazione dell'incendio.
- **Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di soffocarlo con un estintore.**
- Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità.
- Evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga.
- Informate anche il vostro diretto superiore sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'incendio, se possibile.
- Se non riuscite mettere l'incendio sotto controllo, chiudete dietro a voi porte e finestre, raggiungete il punto di raccolta designato .
- **Se ricevete il segnale di evacuazione, eseguite subito le istruzioni impartite.**
- Non infrangete le finestre per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria.
- Aprite le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, toccatela in alto per sentire se è calda. Se è calda o vi è fuoriuscita di fumo, cercate una altra via di fuga od aprite, se non avete alternative, con estrema cautela. Riparatevi da una eventuale fiamma divampante in funzione della mano di apertura della porta.
- **Non usate gli ascensori.**
- **Non cercate di portare via oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l'evacuazione**

EMERGENZA DOVUTA AD ESPLOSIONI IN GENERE

Perdite di gas, bollitori, contenitori in pressione, recipienti di sostanze chimiche possono produrre esplosioni, creando situazioni potenzialmente pericolose per la vita umana. In tal caso:

- Restate calmi.
- Preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori esplosioni.
- Rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro.
- Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparati elettrici. State attenti alla caduta di oggetti.
- Aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli prima di avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando.
- Attendete istruzioni da parte degli addetti all'emergenza. Se viene dichiarata l'evacuazione, recatevi in uno dei punti di raccolta.
- Non spostate una persona traumatizzata dall'esplosione, a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando...).
- Non usate gli ascensori.
- Non usate gli accendini o fiammiferi.
- Evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza.
- Non contribuite a diffondere informazioni non verificate.

EMERGENZE DOVUTE AD ALLAGAMENTI E DANNI DA ACQUA IN GENERE

Sono molteplici le sorgenti d'acqua che possono causare danni od incidenti, come:

- tracimazione di acqua dagli argini dei fiumi e canali artificiali e naturali;
- tubazioni che scoppiano;
- scarichi di acqua piovana intasati;
- finestre infrante dalla grandine;
- danneggiamenti accidentali dovuti alla rottura di tubazioni.

In questi casi:

- Restate calmi
- Informate immediatamente il centralino telefonando al 3900.
- Date informazioni sulla natura, sull'esatta ubicazione e soprattutto sulla entità della perdita di acqua o caratteristiche dell'inondazione, indicandone la causa se identificabile.
- Indicate eventuali rischi che stanno per coinvolgere valori, documenti od oggetti delicati in mostra. Informate anche il vostro diretto superiore, offrendo le stesse informazioni.
- Usate estrema cautela se vi sono apparati elettrici o prese d'energia nelle immediate vicinanze della zona allagata.
- Se avete identificato con esattezza la causa della perdita e ritenete di poterla mettere sotto controllo (ad esempio la chiusura di una valvola o volantino o lo sblocco di una condotta intasata), intervenite, ma procedete sempre con estrema cautela.
- Restate a disposizione, senza intralciare, per collaborare all'eventuale allontanamento di documenti o degli oggetti delicati coinvolti nell'allagamento.
- Se l'intervento è efficace, coprite gli oggetti più grandi con fogli di plastica e spostate con prudenza oggetti piccoli, che l'acqua potrebbe danneggiare, portandoli fuori dall'area a rischio.
- Salvo in casi critici, nel dubbio astenetevi dallo spostare documenti od oggetti delicati.

EMERGENZA DOVUTA AD AGGRESSIONE A DIPENDENTI

In alcune situazioni a contatto con il pubblico, è possibile che malintenzionati, folli o persone che hanno particolari motivi di rancore verso l'attività svolta dall'azienda, aggrediscano, dipendenti e Dirigenti dell'azienda. In questo caso:

- Restate calmi.
- Informate immediatamente (se possibile) il centralino al numero 3900.
- Tenetevi alla larga dall'aggressore, specie se brandisce armi proprie (pistole, coltelli) od improprie (tagliacarte e simili oggetti acuminati)
- Cercate di calmare l'aggressore con parole accomodanti, senza mettervi a discutere con lui e soprattutto senza contestare le sue dichiarazioni.
- Rassicuratelo sul fatto che tutto si può accomodare ed informatelo che avete già avvertito la Direzione, che sta inviando qualcuno per esaminare le sue ragioni.
- Se del caso, avvertite direttamente, ma senza farvi notare, le forze dell'ordine. Spiegate la natura dell'emergenza e rammentate di arrivare sul posto spegnendo la sirena, per evitare gesti inconsulti da parte dell'aggressore.
- Non cercate di intervenire direttamente, per evitare possibili pericolose reazioni, di cui potrebbe restare vittima l'aggredito o l'eventuale ostaggio.
- Cercate di far parlare in continuazione l'aggressore, fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Un aggressore che parla, di solito, non commette atti irrimediabili.

EMERGENZA DOVUTA A RAPINA

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco od un coltello vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente.

Comportatevi come segue:

- Seguite alla lettera le loro istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza.
- Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non eccessivamente collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi.
- Se per consegnare il denaro dovete spostarvi, chiedete sempre il permesso al malvivente.
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente.
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso del malvivente.
- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzarne i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti (un quadro, una pianta). Cercate anche di osservare le armi impugnate.
- E' assai raro il caso che i malviventi si allontanino con un ostaggio, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga.
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano, per evitare ritorsioni.
- Telefonate subito al 113 o 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificata una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga.
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine, offrendo tutti i chiarimenti che vi verranno richiesti.
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE

MISURE PREVENTIVE PER TUTTI I LAVORATORI

- **E' VIETATO DEPOSITARE E MANIPOLARE SOSTANZE INFIAMMABILI IN QUANTITÀ' SUPERIORI ALLA NORMALE DOTAZIONE PREVISTA**
- **E' VIETATO ACCUMULARE RIFIUTI E SCARTI COMBUSTIBILI**
- **E' VIETATO DEPOSITARE, ANCHE SE PROVVISORIAMENTE, QUALSIASI TIPO DI MATERIALE E/O APPARECCHIATURA LUNGO LE VIE DI ESODO**
- **E' VIETATO DEPOSITARE, ANCHE SE PROVVISORIAMENTE, QUALSIASI TIPO DI MATERIALE E/O APPARECCHIATURA CHE IMPEDISCA LA PRESA AGEVOLE DEI MEZZI DI SPEGNIMENTO**
- **E' VIETATO L'USO DI FIAMME LIBERE**
- **E' VIETATO L'USO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE PROPRIE SENZA UNA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE**
- **E' VIETATO RIPARARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CREARE MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO.**
- **BISOGNA SEMPRE SEGNALARE AL PROPRIO RESPONSABILE QUALSIASI CATTIVO FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI.**
- **NON DEPOSITARE MAI MATERIALI O ATTREZZATURE SOPRA APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO; ASSICURARSI CHE LE APERTURE DI VENTILAZIONE NON SIANO OSTRUITE**
- **ASSICURARSI CHE I PAZIENTI, I VISITATORI, GLI OPERAI ESTERNI ED ALTRI, RISPETTINO IL DIVIETO DI FUMARE NELLE AREE VIETATE.**

UTILIZZO DELLE BOMBOLE DI GAS INFIAMMABILI

Scopo: evitare l'utilizzo improprio delle bombole.

Applicabilità: ovunque si manipolino bombole di gas infiammabili .

Responsabilità: chiunque sia chiamato allo spostamento o manipolazione delle bombole.

- Le bombole di gas infiammabile devono essere spostate con un apposito carrello adatto allo scopo.
- Non devono mai essere sollevate o trascinate. Quando vengono utilizzate, depositate o spostate, devono essere efficacemente ancorate al fine di evitarne la caduta accidentale.
- I cappellotti protettivi devono essere tenuti sulle bombole quando queste non vengono utilizzate o non sono collegate al regolatore.
- Il collegamento del regolatore o altro da una bombola deve essere fatto solamente da personale qualificato.
- Le bombole contenenti gas compressi devono essere tenute lontano dai radiatori, condutture a vapore ed altre fonti di calore.
- Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro e lungo le vie di esodo (corridoi).

Nell'eventualità di un incendio è essenziale sapere dove sono dislocate le bombole e cosa contengono, per l'incolumità di tutti ed in particolare per quella delle squadre di intervento. E' quindi necessario che lo spostamento per un periodo significativo di una bombola, da un locale ad un altro, sia sempre segnalato all'ufficio tecnico.

UTILIZZO DI LIQUIDI INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Scopo: evitare l'uso improprio di liquidi infiammabili e combustibili.

Applicabilità: ovunque si manipolino tali liquidi .

Responsabilità: chiunque sia chiamato al loro utilizzo e quando questo sia inevitabile per la mansione che si sta svolgendo.

- Dove è possibile, occorre che il quantitativo degli infiammabili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
- I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
- Le sostanze infiammabili, quando possibile, devono essere sostituite con altre meno pericolose.
- Il deposito degli infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale (ventilato ed aerato) separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
- I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare, conoscere le proprietà del prodotto e le circostanze che possono incrementare il rischio incendio. Devono inoltre leggere sempre l'etichetta del prodotto per determinare il potenziale pericolo delle sostanze.
- I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali (meglio se in armadi ignifughi).
- Ogni versamento di liquido infiammabile deve essere rimosso osservando le disposizioni contenute nelle schede di sicurezza.
- E' fatto divieto di utilizzare solventi per pulire pavimenti o attrezzature; i vapori potrebbero provocare un principio di incendio.

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Scopo: osservare opportuna cautela al fine di non originare un incendio per errato utilizzo di apparecchiature elettriche.

Applicabilità: in tutte le attività.

Responsabilità: è di ognuno.

Le attrezzature elettriche difettose o male utilizzate sono una delle principali cause primarie di incendio.

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Bisogna segnalare alla manutenzione qualsiasi cattivo funzionamento delle apparecchiature elettriche o di cavi danneggiati o schiacciati

Bisogna utilizzare le apparecchiature elettriche in maniera sicura, secondo il manuale d'uso, secondo le istruzioni impartite ed occorre mantenerle pulite e senza difetti.

Se vi sono cattivi funzionamenti per cui un fusibile salta o un interruttore automatico si apre, è segno che ci sono dei problemi; sarà compito della manutenzione scoprire la natura del problema.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione ed elettrici, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:

- il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti g.p.l.,
- il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
- il posizionamento degli apparecchi portatili vicino a materiali combustibili;
- le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.

NECESSITA' DI EVITARE ACCUMULI

Scopo: evitare accumuli di materiali e di scarti.

Applicabilità: in tutte le attività.

Responsabilità: è di ognuno.

I materiali in accumulo costituiscono delle vie di diffusione dell'incendio oltre a rappresentare in alcuni casi delle ostruzioni alle vie di fughe e quindi dei rallentamenti in caso di evacuazione.

Inoltre va tenuto in conto che i rifiuti comprendono di tutto, in particolare materiale infiammabile e che gli incendi in molte strutture sanitarie sono scoppiati dove i rifiuti si accumulano.

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dall'edificio.

Le sigarette e la cenere non dovrebbero mai essere buttate insieme agli altri rifiuti.

I contenitori pressurizzati, come ad esempio le bombolette di aerosol, non dovrebbero mai essere mischiati con la spazzatura ordinaria, poiché se soggetti a riscaldamento possono esplodere.

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali di deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE

Scopo: evitare operazioni pericolose in ambienti non pertinenti.

Applicabilità: nei luoghi in cui necessita l'intervento di operai.

Responsabilità: di chi effettua lavori di manutenzione e ristrutturazione.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione: accumulo di materiale combustibile; ostruzione delle vie di esodo; bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco; realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere). Il luogo dove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas

S.S. Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, 16/03/2022	TRATTATIVA DIRETTA – MePa di Consip
Prot. n.	Spett.le Ditta
LR/mb	B. BRAUN MILANO S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 20126 MILANO

OGGETTO: Fornitura di pompe infusionali volumetriche e pompe siringa per la Terapia intensiva ed altri posti letto COVID, mediante trattativa diretta sul MEPA di CONSIP -
CIG 9143089BB8.

PREMESSA

Con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. ____ del __/03/2022 questa Amministrazione ha disposto di acquisire n. 26 pompe infusionali volumetriche e n. 6 pompe a siringa, corredate da relativo contratto di assistenza full-risk per 5 anni.

L'affidamento avverrà in conformità alle "linee guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva" emanate dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19.

La permanenza dell'Abilitazione del Fornitore nell'elenco esonera l'Amministrazione dall'Attività di verifica dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del Codice degli Appalti.

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Linee Guida.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: CIG 9143089BB8.

1. OGGETTO, IMPORTO, DURATA E LUOGO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è l'acquisto di quanto di seguito dettagliato da destinare alla Terapia Intensiva e ad altri posti letto COVID:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
SPACEPLUS INFUSOMAT completo di: COD. 8719050 Pompa volumetrica COD. 8719165 Pole Clamp COD. 8717110 Cavo di alimentazione	26
PERFUSOR COMPACT PLUS Completo di: COD.8717030 Pompa a siringa COD.8717110 Cavo di alimentazione	8

Manutenzione "Full-risk" per SPACEPLUS INFUSOMAT per 5 anni (oltre il termine di garanzia di 2 anni)
Manutenzione "Full-risk" per PERFUSOR COMPACT PLUS per 5 anni (oltre il termine di garanzia di 2 anni)

L'importo stimato complessivo (pompe + manutenzione per 5 anni) è pari a € 135.700,00 IVA esclusa comprensivo di fornitura, collaudo e trasporto presso i locali designati.

Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari ad Euro 1.500,00 IVA esclusa.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere esclusivamente presentata sulla piattaforma MePA entro il **giorno** __/__/2022 con le modalità previste per detta procedura telematica e dovrà comprendere:

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" composta da:

- 1) **Dichiarazioni e autocertificazioni** rese a norma del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);
- 2) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta - (Allegato_Patto_integrita);
- 3) **PASSOE** rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC;
- 4) **Relativamente** al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, la ditta offerente è tenuta a comunicare, secondo il modello allegato - (Allegato_Dichiarazione_flussi_finanziari):

Il nr. di conto dedicato;

Le relative coordinate bancarie;

Le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul conto.

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.;

- 5) **Autodichiarazione** clausola miglior prezzo;
- 6) Allegato 00_ANA_PRO-ASL_BI_MODELLO DATI_NUOVE CODIFICAZIONI -
ALL_F_TRACCIATO_PRODOTTI OLIAMM, debitamente compilato.

“DOCUMENTAZIONE TECNICA” comprendente:

- 1) **Dichiarazione di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici** in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20/02/2007 (Allegato_Dichiarazione_registrazione_Repertorio_dispositivi_medici).
- 2) **Copia delle certificazioni previste dalle direttive comunitarie in vigore sui dispositivi medici** (Direttiva CE 2007/47 o direttiva 14/06/1993, n. 93/42/CEE e ss.mm.ii.), se non reperibili nel Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute.
- 3) **Materiale illustrativo e tecnico** dei prodotti offerti.

“OFFERTA ECONOMICA” redatta utilizzando lo schema allegato (Allegato – Offerta economica), firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi:

- 1) Codice Identificativo Gara;
- 2) prezzo unitario delle pompe, onnicomprensivo degli oneri di fornitura e collaudo;
- 3) prezzo contratto manutenzione;
- 4) importo complessivo della fornitura;
- 5) garanzia di 24 mesi;
- 6) percentuale dell’IVA applicata;
- 7) validità dell’offerta minimo 6 mesi;
- 8) oneri aziendali di sicurezza;
- 9) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto;
- 10) sconto percentuale su listino (da allegare all’offerta) da applicare sugli acquisti di accessori, di parti soggette a manutenzione, nonché dell’intera gamma di prodotti assimilabili e materiali di consumo;
- 11) tempi di consegna dal ricevimento dell’ordine.

3. PATTO DI INTEGRITÀ

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l’ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall’ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l’esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l’incameramento della cauzione provvisoria.

4. CLAUSOLA DI MIGLIOR PREZZO

L’operatore economico dichiara e garantisce di offrire il miglior prezzo praticato.

L’operatore economico si impegna a rispettare la “clausola miglior prezzo”, ai sensi della quale, qualora il fornitore praticasse o avesse praticato, dopo la presentazione dell’offerta, un prezzo di vendita a terzi più favorevole rispetto a quello di cui all’offerta presentata ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il soggetto attuatore provvederà ad applicare per lo specifico modello oggetto di

offerta vincolante il miglior prezzo unitario che è riscontrato essere stato praticato nei confronti dei terzi

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo al Soggetto Attuatore in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, il fornitore dichiara:

I. di essere informato che il Soggetto Attuatore ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la Regione/Provincia Autonoma, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine il fornitore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Il fornitore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, al Soggetto Attuatore e alla Regione/Provincia Autonoma;

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla fornitura, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la fornitura, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

5. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

La Stazione appaltante procederà all'affidamento della fornitura mediante determinazione dirigenziale e, ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto l'aggiudicazione. L'aggiudicazione dell'appalto sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria.

Il Contratto di fornitura (Documento di stipula) si intenderà validamente perfezionato al momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.

In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle cause di esclusione, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

6. OBBLIGHI DELLA DITTA CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria, **entro 30 (trenta) giorni** decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante i seguenti documenti, sottoscritti ove necessario dal Legale Rappresentante:

- **cauzione definitiva** di cui al punto 20 del presente documento;
- ogni altro documento che la Stazione appaltante ASL BI riterrà utile acquisire.

La Ditta aggiudicataria s'impegna ad effettuare, su richiesta dell'ASL BI, una riunione preventiva al fine del DUVRI.

7. TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

E' a carico della ditta affidataria lo stoccaggio fino alla data di installazione,

La consegna delle pompe infusionali dovrà essere effettuata franco destinatario (punto di installazione), imballo e trasporto e montaggio nei indicati dall'ASL compresi, entro 15 giorni dalla data ricevimento dell'ordine, previ accordi telefonici con il Settore Ingegneria Clinica, presso il Nuovo Ospedale di Biella sito in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, 2.

L'accettazione della fornitura non solleva la ditta Aggiudicataria da responsabilità in ordine a vizi non rilevanti alla consegna.

Il collaudo del materiale installato dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale dell'ASL BI entro 30 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell'installazione.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità della merce, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.

Gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico del sistema fornito sono a carico del fornitore.

In particolare all'atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore (documento che dovrà essere controfirmato dall'ASL BI);

la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;

l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo;

l'impiego di eventuali strumenti di misura necessari al collaudo;

l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali delle apparecchiature secondo norme CEI vigenti;

la consegna della seguente documentazione, se prevista, in lingua italiana su supporto cartaceo e digitale:

manuali d'uso, incluso il materiale di programmazione del programmatore,

manuali di manutenzione,

manuali service e schemi elettrici,

dichiarazione di conformità delle parti impiantistiche realizzate ai sensi della L.37/2008 e ss.mm.ii.;

ogni altra documentazione tecnica originale;

la consegna di copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.

In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura" da cui decorrerà il periodo di garanzia.

Il verbale di collaudo, firmato da entrambe le parti contraenti, certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto.

Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della merce ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii.

Qualora la fornitura e l'installazione, ovvero parti di esse, non superassero le verifiche e le prove funzionali, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta. (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni, di componenti).

8. QUINTO D'OBBLIGO-MODIFICA DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere modificato nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 12 del citato art. 106, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

Qualora nel corso del periodo contrattuale si dovesse rendere necessario l'acquisto di materiale non preventivato ma comunque necessario, l'Azienda si riserva la possibilità di procedere nei limiti del 10%, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 150/2016. A tal fine la ditta dovrà presentare il relativo listino con l'indicazione della percentuale di sconto applicabile.

9. CONTROLLO QUALI - QUANTITATIVO

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Economale. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo l'ASLBI potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. Qualora i prodotti o parte di essi, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità (con riferimento alla conformità alle caratteristiche tecniche definite dal capitolato di gara) vengono dichiarate non conformi e per tanto inaccettabili, il fornitore dovrà immediatamente

ritirare detto prodotto provvedendo alla loro sostituzione entro 48 ore, fatto salva la facoltà per l'ASL BI di applicazione di una penale per ogni evento contestato pari a Euro 50,00, nel caso di reiterazione dell'inadempienza contrattuale.

L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

10. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

La fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio, per il corretto funzionamento, per la qualità delle prestazioni garantite in offerta – per un periodo minimo di 24 mesi decorrenti dalla data dell'avvenuto e definitivo collaudo. L'assistenza tecnica durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata nella forma full risk, senza nulla escluso comprese le parti di ricambio, le attività e gli spostamenti di persone e materiali. Dovrà inoltre includere tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva (chiamata trasferta manodopera, ecc.) e per le verifiche di sicurezza, eventuali controlli funzionali e di qualità, tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature compresa la disponibilità di un muletto.

La ditta, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere alla la SS. Ingegneria Clinica la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.).

Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della S.S. Ingegneria Clinica, dovrà essere garantita dalla Ditta stessa.

Il servizio di assistenza tecnica dovrà prevedere:

- almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica al collaudo ed una entro il termine della garanzia;
- almeno n. 1 manutenzione preventiva/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore;

Le parti sostituite e/o revisionate dovranno essere garantite per almeno altri 12 mesi dalla data di sostituzione.

La ditta deve inoltre garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 5 anni dal termine di produzione.

Le medesime condizioni sono previste nel caso, opzionale, di attivazione di contratto di manutenzione Full risk, comprendente la disponibilità di n° 1 muletto entro le 48 ore, calcolato sulla base di quanto previsto al precedente art. 1 della presente lettera d'invito, attivabile alla scadenza della garanzia di 12 mesi per un periodo di 7 anni successivi a tale periodo.

11. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La fornitura si intende comprensiva di almeno una giornata di formazione del personale clinico in affiancamento con gli specialisti della Ditta.

12. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Deve essere garantito, nel corso della fornitura, l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature e/o dei materiale forniti e tutte le integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per intervenute rimodulazioni organizzative di natura scientifica e tecnologica, adeguando la fornitura alle esigenze dei settori interessati.

In particolare, qualora la ditta ponga in commercio durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità, la medesima dovrà proporre i nuovi prodotti, in sostituzione di quelli aggiudicati.

Il fornitore dovrà procedere, con il consenso dell'Amministrazione, alla sostituzione dei prodotti o tipo di confezionamento per i quali si renda necessario e conveniente un cambiamento con prodotti analoghi, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni di fornitura.

Nel caso la Ditta affidataria si vedesse revocata la concessione di vendita da parte del fabbricante dei prodotti oggetto della fornitura, l'A.S.L. BI non sarà soggetta ad alcun obbligo di acquisto di prodotti simili forniti in sostituzione di quelli aggiudicati ed usciti dal listino.

L'A.S.L. BI potrà in questo caso e se economicamente conveniente, stipulare un contratto con il nuovo distributore del prodotto in questione.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI, in seguito alla completa installazione di quanto ordinato e superamento positivo del collaudo. In caso di consegne frazionate richieste dall'ASL BI si provvederà al collaudo parziale e al relativo pagamento della fattura.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria". Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall'installazione della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 163/2006.

14. PENALITÀ

L'ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- 0,1 ‰ dell'importo complessivo del contratto, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, sostituzione di materiale non imputabile all'ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito;
- € 50,00 ad evento non conforme di cui all'art. 9.

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto e diversi da penali e/o eventuali maggiori oneri derivanti dall'acquisto presso altri fornitori per ritardi nella consegna, verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.

15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (DUVRI n. 946 – Allegato) e i relativi allegati alla presente lettera di invito.

La Ditta concorrente si impegna sin da ora a collaborare con l'ASL BI fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara, nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008.

Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi dell'appalto, si rammenta sin da ora l'obbligo da parte dell'appaltatore, di fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale.

Si ritiene che le informazioni riportate nei succitati documenti siano sufficienti alla Ditte per predisporre l'offerta in modo da tener conto degli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

L'ASL BI si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed eventualmente di procedere con le penali previste le capitolato generale.

16. WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità.

L'A.S.L. BI in applicazione alla legge n. 179/2017, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di anticorruzione e nuove tutele o diritti per i soggetti segnalanti, ha istituito una piattaforma informatica per segnalare eventuali condotte illecite che vengono riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa.

All'interno delle norme relative al settore pubblico viene prevista la possibilità di segnalare eventuali condotte illecite che vengono riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa, direttamente alla pubblica amministrazione, anche per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere a favore dell'amministrazione pubblica.

L'A.S.L. BI mette a disposizione anche per questi lavoratori una piattaforma informatica per le segnalazioni, sicura e confidenziale, che permette di dialogare con i segnalanti.

Il ricevente delle segnalazioni è, come previsto dalla legge, il Responsabile per la Prevenzione e Corruzione di questa A.S.L. BI.

L'A.S.L. BI mette a disposizione sul portale www.aslbi.piemonte.it maggiori informazioni nella sezione: "Amministrazione Trasparente – Whistleblowing" e per ulteriori informazioni sul progetto "WhistleblowingPA si rimanda al sito Whistleblowing.it.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l'ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata della fornitura;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- ulteriori inadempienze dell'Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- comminazione di tre penali per ritardata consegna;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
- qualora, l'A.I.C. 3 pervenisse ad aggiudicazione della attivata procedura di gara, prima della scadenza del termine contrattuale.

L'ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il contratto si risolverà altresì, ai sensi dell'art.1456 c.c.:

- qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
- in caso di sospensione o decadenza e cancellazione dall'elenco del fornitore, anche a seguito dell'esito negativo della verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti pubblici.

Il contratto in essere sarà risolto di diritto, fermo restando il diritto di risarcimento del danno arrecato ed il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con riferimento alle attrezzature collaudate con esito positivo.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

19. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA.

20. GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della sottoscrizione del contratto, il fornitore sarà obbligato a presentare una garanzia per l'esecuzione dello stesso, pari al 10% dell'importo contrattuale riferito al contratto medesimo, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all' "Allegato A-Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 recante " Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli art. 103, comma 9 e 104, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa della relativa scheda tecnica di cui all' "Allegato B-Schede tecniche" del citato decreto ministeriale.

Si applicano i casi di riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.

La garanzia è scussa per ogni caso di inadempimento contrattuale che determini la decadenza dall'abilitazione all'elenco da parte del fornitore.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, all'allegato "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento" (Allegato) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

22. NORME COMUNI

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L.

23. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia tra Soggetto attuatore e fornitore in merito alla fornitura, ivi incluso l'utilizzo dell'Elenco da parte del soggetto attuatore, è quello del luogo di esecuzione della stessa.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, è RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Sig.ra Monica Baldi, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153448, e-mail monica.baldi@aslbi.piemonte.it).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI E R.U.P.
Dott.ssa Leila Rossi